

LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO

Regione e Governo Locale

**Bimestrale di studi giuridici e politici
della Regione Emilia-Romagna**

3

**2008 – ANNO XXIX
Supplemento**

**Bambini e ragazzi nella legge regionale
sulle giovani generazioni (l.r. 14/2008)**

Indice Supplemento 3.08

- 5 Infanzia e adolescenza: le radici della nuova legge / *Anna Maria Dapporto e Giovanni Bissoni*

CONTRIBUTI

- 9 Le nuove generazioni. Una priorità politica / *Massimo Pironi*
15 I giovani protagonisti. La l.r. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” / *Marco Barbieri*
21 Il bambino è un cittadino: minore età e diritti di cittadinanza / *Luigi Padiga*
39 Da diritti “affermati” a diritti “agiti” / *Margherita Govi*
55 Un sistema regionale armonico e integrato per prevenire e curare disagi infantili e familiari / *Maria Teresa Pedrocco Biancardi*

DOCUMENTAZIONE

- 77 Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”
129 Schemi illustrativi della l.r. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”
141 Indice analitico della l.r. 14/2008

Infanzia e adolescenza: le radici della nuova legge

*di Anna Maria Dapporto e Giovanni Bissoni**

L'attenzione alle giovani generazioni è, insieme, segno della vitalità di una società e compito di una comunità educante.

Il combinarsi di questi caratteri comporta, per gli amministratori pubblici, la consapevolezza che attenzione significa rispetto dei diritti, e insieme, impegno per lo sviluppo delle opportunità, tutela e ascolto, attenzione alla globalità della persona, ma anche alle peculiarità delle situazioni.

Nelle prime fasi della vita si intersecano molto strettamente esigenze che fanno capo a numerosi, diversi settori della pubblica amministrazione: si pensi agli aspetti educativi e scolastici, a quelli culturali, dello sport e del tempo libero, a quelli sanitari, sociali e sociosanitari, ma anche alle connessioni con le politiche del territorio, dell'ambiente e della casa, e, in età più avanzata, all'ambito lavorativo.

Questa legge⁽¹⁾, frutto di una proficua collaborazione tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, cerca di tenere presenti tutte le dimensioni del crescere, disciplinandole direttamente o raccordandosi alle norme vigenti. Nel fare questo chiama in causa amministratori e operatori dell'amministrazione regionale, degli enti locali e delle aziende sanitarie, in raccordo con le amministrazioni dello Stato che hanno competenze in materia

(*) Anna Maria Dapporto, Assessore alle politiche sociali ed educative per l'infanzia e l'adolescenza, politiche per l'immigrazione, sviluppo volontariato, associazionismo, terzo settore e Giovanni Bissoni, Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna.

(1) L.r. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

di educazione e tutela, con la società civile e il mondo dell'associazionismo e del volontariato in un patto per le giovani generazioni.

Si tratta di un testo complesso, che cerca di trattare unitariamente gli ambiti dell'infanzia, dell'adolescenza e quello dei giovani, senza dimenticare le ineliminabili differenze proprie delle diverse età della vita.

È a partire da questa consapevolezza, tanto più importante nella fase attuativa, che si è pensato ad una pubblicazione specificamente dedicata all'infanzia e all'adolescenza, per rendere esplicite le scelte sottese alle norme.

Questo testo non ha la pretesa di essere una guida all'applicazione della legge: la complessità del suo impianto e dei raccordi intersettoriali e interistituzionali previsti inducono alla cautela nell'immaginare i percorsi che verranno attuati nella pratica quotidiana dell'amministrazione.

Gli aspetti innovativi previsti nell'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza, per essere compresi, richiedono invece l'esplicitazione del quadro:

- dei principi internazionali e costituzionali che hanno ispirato le scelte compiute;
- delle norme regionali che hanno preceduto ed accompagnano la nuova legge;
- della dottrina scientifica, specie in materia di maltrattamento ed abuso all'infanzia, che sostiene alcune delle scelte più innovative contenute nel testo.

È difficile crescere senza conoscere (e accettare) le proprie radici; con questo testo si è voluto dare inizio, raccontandone le "radici", ad un percorso di conoscenza della nuova legge, sia da parte degli operatori dei servizi cui spetterà principalmente l'attuazione, che da parte dei cittadini (naturalmente anche e soprattutto di quelli "in crescita") che dovranno esserne protagonisti.

Contributi

Le nuove generazioni. Una priorità politica

di Massimo Pironi*

Sommario

1. Le premesse politiche. – 2. Intorno a qualche riflessione. – 3. Partire dalla prossimità. – 4. Con le sfide che ci attendono.

1. Le premesse politiche

In apertura della legislatura 2005-2010 l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si è impegnata a “garantire la tutela e la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per lo sviluppo di una società equa, accogliente e solidale”; ad “assicurare le condizioni materiali e di supporto alla genitorialità, anche tramite un sistema di servizi di qualità accessibili a tutti”; ad “assumere l’infanzia e l’adolescenza quale riferimento politico-culturale per una maggiore qualità delle scelte di governo regionale”, riconoscendo che per questo “è necessario che la Regione si doti, sempre più, di strumenti normativi e finanziari che rilancino le politiche per le nuove generazioni, ponendole al centro della propria agenda politica”. Si trattava di un ordine del giorno (n. 381/1/2005) che sanciva una priorità politica: le nuove generazioni. Ribadito anche in un fondamentale passaggio del Programma di mandato del presidente Errani per la presente legislatura: “Il nostro programma intende assumere l’impegno di dare piena attuazione ai diritti delle giovani generazioni, sviluppando anche la loro partecipa-

(*) Presidente della Commissione assembleare “Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport”, primo firmatario del progetto di legge.

zione per realizzare un rapporto di fiducia e responsabilità tra loro e le istituzioni. Per questo vogliamo consolidare, sviluppare e qualificare i servizi impegnati sempre di più a fronteggiare le nuove emergenze, che colpiscono bambini e ragazzi e le loro famiglie”.

2. *Intorno a qualche riflessione*

C'è chi li definisce “generazione perduta”, chi future farfalle, ma nello stato di crisalide, chi li ritrae come la prima generazione *hi-tech*, con “meno libri e sport, più birra e bullismo”. Potremmo perderci nelle tante definizioni date da esperti di tutti i settori: spesso però sono definizioni che ci fanno sentire i nostri ragazzi altro da noi, chiusi in una categoria più o meno circoscrivibile. Perdiamo la dimensione delle piccole cose che li riguardano e contraddistinguono: emozioni, esitazioni, valori, incoerenze... con il rischio che non sappiamo più costruire ponti fra generazioni in ordine al lavoro, alla cultura, ai valori. Il dialogo diventa rarefatto, ancora più difficile la possibilità di comprendersi e condividere un percorso. Sembra quasi che le azioni in loro favore debbano assicurare innanzitutto gli adulti, disattendendo invece la Convenzione ONU che indica di privilegiare gli interessi del bambino. Questa legge vuol far sentire ai più piccoli e ai più giovani che sono parte integrante della nostra comunità regionale. Una comunità che ha bisogno di cambiamenti e innovazioni. Ecco perché questa legge non può essere ridotta ad una *buona azione* verso i bambini e le bambine, i giovani e le ragazze, ma deve essere vista come un tentativo nuovo di guardare alle difficoltà e alle potenzialità delle nostre comunità. Il *welfare* non ha bisogno di nuovi assistiti, ma di nuovi protagonisti. Oggi, davanti all'esigenza di un nuovo patto di cittadinanza, dobbiamo ammettere che abbiamo necessità di nuovi strumenti di lettura, di nuovi sguardi. Sono convinto che parte del disorientamento che oggi viene imputato alla società degli adulti e alle istituzioni nasca anche da una

sottovalutazione delle capacità dei giovani, dal sottoutilizzo della loro creatività e delle loro capacità. Occorre allora una nuova architettura sociale.

Questa legge pone al centro i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti propositivi, individui capaci di portare sguardi nuovi sul presente, capaci di creare e innovare, risorsa necessaria prima di tutto alla società degli adulti e non solo come soggetti da tutelare.

3. *Partire dalla prossimità*

Abbiamo sentito il bisogno di ripensare le politiche rivolte ai cittadini più piccoli per mettere i territori in grado di far fronte alla realtà con uno strumento normativo adeguato. Sono state proprio le richieste, le sperimentazioni e i bisogni delle comunità locali ad aver ispirato e sostenuto questo percorso. Indicatore, se ce ne fosse bisogno, dell'importanza strategica della prossimità ai bisogni, alle aspettative, alle capacità e competenze dei cittadini. Perché credo che le politiche pubbliche debbano proprio sviluppare queste capacità, devono poter sostenere i progetti di vita dei singoli passando dalla valorizzazione delle competenze degli individui perché si possa tornare, soprattutto da giovani, ad avere fiducia e non paura. Il sogno di questa legge è di poter chiamare per nome, uno ad uno, i nostri bambini e le nostre bambine, i nostri giovani e le nostre giovani. Perché chiamarli per nome significa dar loro diritto ad una storia. Obbliga gli adulti, nella politica e nei servizi, a passare ad un *welfare* della persona che non fa a fette l'individuo, sulla base del bisogno espresso in un dato momento. Ricuce gli ambiti di vita, li porta ad unitarietà, come le parole in una nuova storia... parole che contengono emozioni, progetti, investimenti, interessi...

È un cambiamento importante che chiediamo alla nostra società regionale: si tratta di passare dalla centralità dei servizi alla centralità della persona, perché nel caso dei bambini e delle

bambine, dei giovani e delle giovani non vogliamo solo livelli minimi di prestazione, vogliamo benessere. Un benessere fatto di valori, solidarietà, passioni che occorre costruire nel tempo: questa legge ha obbligato il pensiero politico a fare i conti con una dimensione del tempo spesso condannata, la lentezza. Viviamo alla velocità dello *zapping*, tutto viene consumato nel *qui e subito*, i nostri stessi concittadini sono stati troppo spesso abituati dalla politica a credere che il partito di turno potesse risolvere, nel giro di pochissimo tempo, tanti o tutti i problemi. Le giovani generazioni hanno rotto questa spirale veloce: hanno sì bisogno di politiche urgenti, ma purché siano politiche di investimento che danno speranza all'oggi proprio perché producono futuro.

Non è retorico pensare che intorno ai bambini e ai giovani ci giochiamo le domande essenziali della nostra contemporaneità: non sono solo il futuro per antonomasia, ma sono anche il presente, specchio e indicatori della qualità della vita delle nostre comunità, del livello di opportunità e possibilità, della garanzia concreta dei diritti.

Questa legge è volta a perseguire l'integrazione delle politiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani per poter guardare nell'insieme tutti i processi educativi, culturali, economici e sociali permettendo così l'ideazione di migliori e più efficaci strategie. Il livello di tutela e la sua qualità sono proporzionali al grado di interazione, di concertazione, di corresponsabilità, che gli adulti di una comunità sono in grado di agire e garantire. Comunità sempre più capaci di stringere alleanze, di creare reti per rafforzare i servizi esistenti, per essere capillari nel garantire le opportunità, per crearne di nuove. Mondo del lavoro, scuola, associazioni culturali, sportive, del volontariato e del terzo settore, enti locali e istituzioni pubbliche non possono più essere pensate se non nella loro reciproca integrazione. Consapevoli di dover guardare insieme verso l'Europa, consapevoli che i primi veri cittadini europei saranno proprio quei bambini e quei giovani che avevamo in mente mentre lavoravamo a questa legge.

4. *Con le sfide che ci attendono*

Abbiamo cercato di perseguire obiettivi ambiziosi: cito l'esempio delle seconde generazioni. I figli e le figlie degli immigrati, nati in Italia, capaci spesso anche di parlare i dialetti locali, non possono non essere pensati e valorizzati come una risorsa strategica. La Regione può e deve saper valorizzare la presenza dei giovani immigrati e la conseguente crescente fisionomia multi-etnica e multilingue della società, favorendo parità di opportunità e occasioni espressive, denunciando ogni forma di discriminazione, creando spazi e percorsi di partecipazione per le seconde generazioni che mirino ad agevolare un senso di appartenenza al territorio, perché queste non si sentano estranee alla costruzione stessa dei percorsi.

Questa legge vuole ripartire dai bambini e dalle bambine, di qualsiasi nazionalità essi siano, per creare un patto chiaro e coerente di cittadinanza che abbia come obiettivo l'integrazione, tra anziani e giovani, tra cittadini e residenti, tra vecchi e nuovi italiani. Possiamo evitare futuri conflitti, di qualsiasi tipo, solo se programmiamo e realizziamo politiche che sappiano prevenire, accogliere, tutelare. Ogni essere umano, ogni bambino.

Sono aspetti che ci riguardano tutti, che riguardano il futuro delle nostre comunità. E siamo anche convinti che una risposta efficace possa arrivare proprio da politiche strategiche per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

Solo per loro e con loro possiamo trovare risposte per tutti.

I giovani protagonisti. La l.r. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

*di Marco Barbieri**

Sommario

1. L'emergenza giovani. – 2. La legge in dieci punti. – 3. Innovare è rischiare. Parlare con e come i giovani.

1. L'emergenza giovani

Esiste una “emergenza giovani” nel nostro paese? Nell’opinione pubblica, certamente sì. Le cronache degli ultimi anni si sono “annerite” parlando spesso del disagio, della frammentazione familiare, delle dipendenze, della violenza e del bullismo. Certamente questa cattiva fama è fatta anche di pregiudizio e spesso d’ignoranza: basti pensare al panico con cui talvolta si affrontano quelli che sono semplicemente nuovi linguaggi, come avviene con internet.

Esistono però dati oggettivi che ci richiamano alle nostre responsabilità. Mi ha molto colpito il ritratto fatto poco tempo fa dal professor Rosina dell’Università Cattolica: “Una generazione che si trova a dover sostenere in pieno i costi di un debito pubblico di un processo d’invecchiamento tra i più accentuati”. Tutto ciò in un mercato del lavoro diventato più insicuro, con redditi mediamente più bassi e con strumenti di protezione sociale tra i meno avanzati. Una generazione “nata perdente”.

(*) Consigliere regionale, Regione Emilia-Romagna, relatore in Assemblea legislativa della l.r. 14/2008. Il testo del presente contributo costituisce una versione rivista della relazione pronunciata in Assemblea.

Io non credo sia responsabile permettere che quella dei nostri ragazzi possa essere definita una “generazione nata perdente”. La nuova legge regionale è una risposta della comunità emiliano-romagnola alle proprie responsabilità, attraverso alcuni punti chiave.

2. *La legge in dieci punti*

I. *I giovani al centro.* Attraverso questo strumento legislativo abbiamo posto al centro della nostra azione politico-amministrativa i bambini, gli adolescenti, i giovani. Pensiamo che in una Regione che tanto fa verso gli anziani, verso la non autosufficienza, sia un bisogno condiviso il bilanciare l’attenzione verso le nuove generazioni.

II. *Incollare i frammenti.* L’Emilia-Romagna è una terra ricca di progettualità, servizi e sperimentazioni locali di altissimo livello. L’idea che ci ha mosso è stata quella di comporre le tante esperienze e insieme creare un sistema, un organismo capace di alzare il livello di risposta ai bisogni e alle esigenze dei giovani.

III. *Semplificare.* Rendere rintracciabili e fruibili le varie normative che riguardano le giovani generazioni da parte innanzitutto dei giovani ed anche degli amministratori locali e degli operatori del settore, una legge che ci aiuta a semplificare cancellando diverse leggi e provvedimenti preesistenti. Nel fare questo riconosce il ruolo degli enti locali, chiarendo pienamente il *chi fa cosa* tra Regione, Province, Comuni.

IV. *Ascoltare.* La legge è il risultato di un percorso di ascolto: udienze conoscitive, incontri con gruppi di giovani, con amministratori, operatori e volontari, con i mondi che impattano fortemente con la vita dei giovani. Abbiamo costruito link, rapporti, collaborazioni, abbiamo accettato moltissimi emendamenti e pensiamo che questo abbia prodotto un testo migliore. Ci siamo avvicinati ai ragazzi in punta di piedi, parlando il più possibile la loro lingua e soprattutto dando loro la possibilità di essere ascoltati e non interpretati o raccontati.

V. *Premiare la qualità e qualificare la proposta.* Vogliamo che nella Regione aumentino le opportunità per le nuove generazioni, ma sappiamo che il problema non è semplicemente quello numerico-quantitativo: le risposte non possono esimersi dalla sfida della qualità e della qualificazione. Per questo abbiamo creato una legge che non delega compiti e doveri, ma co-progetta su un asse orizzontale, con le risorse delle comunità, e su un asse verticale, con i vari livelli istituzionali.

VI. *Approccio laico.* Abbiamo seguito, non senza sorpresa, sui media emiliano-romagnoli il risalto avuto dall'inserimento nella legge del tema oratori. Il nostro è stato un approccio laico: ci interessano tutti i soggetti sia pubblici che privati capaci di dare risposte concrete alle esigenze del mondo giovanile. Non c'è dubbio che anche il mondo cattolico abbia costruito esperienze coinvolgenti e realtà vivaci.

Sarà determinante, per tutti, la qualità dei progetti.

VII. *I giovani protagonisti della comunità, lontani dall'emarginazione.* Non si partecipa a una comunità dalla quale ci si sente esclusi. Questa legge propone forme di consultazione stabili ed efficaci con i bambini, gli adolescenti, i giovani: si tratta di percorsi di partecipazione intesi come "catalizzatori" necessari alla produzione di fiducia nelle comunità. Non si tratta solo di "prendere parte", ma di "sentirsi parte". È chiaro allora come questa legge voglia rispondere al bisogno di avere una società regionale abitata non solo da individui ma da cittadini.

VIII. *Diritto al benessere.* È una legge che si pone come obiettivo il benessere complessivo dei giovani; sia da un punto di vista di promozione di stili di vita sani sia delle loro esigenze sociali ed economiche, quali le opportunità di accedere ad alti livelli d'istruzione, alle proposte culturali, alla formazione continua, all'innovazione anche nel lavoro, soprattutto nelle fasi di avvio dell'impresa.

IX. *Gli adolescenti.* Avere scelto di riunire in unico strumento una fascia di età così ampia risponde alla volontà di produrre una normativa a immagine e somiglianza della realtà

anziché piegare la realtà al dettato della legge. Una legge “longitudinale”, che non divide artificialmente le età, ci aiuta a rispondere alle esigenze dell’adolescenza, un’età così delicata eppure spesso schiacciata e dimenticata tra provvedimenti a favore dell’infanzia e dei giovani.

X. *Costruire coesione sociale*. L’Emilia-Romagna, rispetto ad altri territori, è una Regione con buoni livelli di coesione sociale, ma non possiamo non accorgerci quale impatto abbiano avuto lo sviluppo urbanistico e l’immigrazione. È evidente che per ricostruire coesione sociale si debba partire proprio dai più piccoli, sia mediante nuovi strumenti, sia riscoprendo l’efficacia del gioco e dello sport, che nella loro semplicità obbligano a rapporti interpersonali non filtrati da pregiudizi.

3. *Innovare è rischiare. Parlare con e come i giovani*

La nuova legge regionale nasce dunque come una norma che sa che è necessario rischiare qualcosa nel nome dell’innovazione. Per essere una sola cosa con i giovani è necessario mettersi in discussione e capire il loro linguaggio ed il loro sentire. Ho portato in Assemblea legislativa regionale – a titolo esemplificativo – persino qualche testo di canzoni che hanno spopolato nelle nuove generazioni. Queste le parole dell’arcidiscusso *rapper* Fabri Fibra:

benvenuto / in italia meglio non farsi operare / in italia non andare all’ospedale / in italia la bella vita/ in italia fai affari con la mala / in italia il vicino che ti spara / in italia i veri mafiosi è / in italia i più pericolosi sono / in italia le ragazze nella strada / in italia mangi pasta fatta in casa / in italia poi ti entrano i ladri in casa / in italia non trovi un lavoro fisso. / Ci sono cose che nessuno ti dirà... / ci sono cose che nessuno ti darà... / sei nato e morto qua /sei nato e morto qua / nato nel paese delle mezze verità⁽¹⁾.

(1) “In Italia”, dall’album *Bugiardo* di Fabri Fibra, 2007.

Chi come me è cresciuto a De Andrè e Guccini potrà probabilmente almeno sindacare sulla qualità e sulla poetica del testo. Eppure non è improbabile che questo sia uno spaccato autentico di ciò che pensano molti ragazzi. C'è anche chi è ancora più duro, sempre nel filone del *rap* “socialmente impegnato” che in questi anni è diventato un genere quanto mai fecondo in Italia:

dicono che i giovani non hanno cuore / ma io ti dico che mio padre non mi ha mai dato amore / io provo una strada e di nuovo sbaglio direzione ma dimmi sono io oppure è tutta la mia generazione / ci hanno buttato in questo mondo come cavie con uno schermo al plasma al posto di un padre / se potessi gli restituirei il suo sangue cosa credevi che non sarei mai diventato grande? (2).

Questa immagine di “uno schermo al plasma al posto di un padre”, firmata MondoMarcio, è violenta ma efficace.

I giovani, probabilmente, hanno ragione a recriminare rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. Essere ragazzi negli anni '70 o negli anni '80 significava avere davanti la speranza dell'economia che tirava. Il mondo era spaccato in due, eppure più comprensibile e complessivamente non più instabile. C'erano i buoni e i cattivi. Jovanotti, che pure è un giovane ormai quarantenne, ha scritto recentemente nel brano “Safari”:

ci dicono continuamente che nessuno è al sicuro / ma questo lo sapevo già / e non è mai stata una buona scusa / per barricarmi dentro casa / la tele accesa e la porta chiusa (3).

L'emergenza giovani, dunque, se c'è, è prima di tutto quella di ridare loro una speranza. Una dignità nuova. Il farli sentire protagonisti e non ospiti di una realtà che devono vivere e non

(2) Da “Generazione X”, dall'album *Generazione X* di MondoMarcio, Virgin Records-EMI, 2007.

(3) Da “Safari”, dall'album *Safari* di Jovanotti, Mercury, 2008.

solo abitare. Ora, è difficile fare questo semplicemente con una legge regionale. Eppure: o le generazioni che siedono dietro a questi banchi ci provano, o i testi delle canzoni peggioreranno sempre di più.

Il bambino è un cittadino: minore età e diritti di cittadinanza

di Luigi Fadiga*

Sommario

1. *Il panorama normativo.* – **2.** *Il bambino soggetto debole?* – **3.** *L'età come motivo di discriminazione.* – **4.** *Necessità di una tutela specifica dell'età minore.* – **5.** *Il diritto all'educazione.* – **6.** *L'attuale nozione di cittadinanza e le sue dimensioni.* – **7.** *I diritti di cittadinanza delle persone di minore età e il diritto all'ascolto.* – **8.** *I ragazzi che provengono da altri paesi si sentono cittadini in Italia?* – **9.** *La cittadinanza negata.* – **10.** *La realizzazione del diritto di cittadinanza: una sfida per Stato, Regioni ed enti locali.* – **11.** *La l.r. 28 luglio 2008, n. 14: note generali.* – **12.** *Ancora sulla l.r. 14/2008: il raccordo tra autorità giudiziaria e servizi del territorio.*

1. Il panorama normativo

Una riflessione sui diritti di cittadinanza dei minori non può che prendere le mosse dall'opera di un autore che ha profondamente segnato negli ultimi decenni la cultura giuridica e la stessa produzione normativa nella materia. Si tratta del volume pubblicato nel 1991 a commento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, a quell'epoca pressoché sconosciuta in Italia, volume che Alfredo Carlo Moro (di lui sto parlando) scrisse nell'imminenza della legge di ratifica e che intitolò appunto: *Il Bambino è un cittadino*.

(*) Già presidente del Tribunale per i minorenni di Roma; professore a contratto di Diritto minorile, Università LUMSA, Roma. Il testo del presente contributo è una versione rivista della *lectio magistralis* tenuta al Convegno "Cittadini si diventa. Famiglie, scuola e territorio: ambiente di apprendimento e di esercizio della cittadinanza", Bologna, 12-13 dicembre 2008.

Da quel libro e da quell'autore, la cui non lontana scomparsa abbiamo commemorato pochissime settimane or sono, questa mia relazione prende in prestito il titolo (e non solo quello), con la gratitudine dell'allievo verso il maestro.

Abbiamo celebrato quest'anno il sessantennale della Costituzione repubblicana, che per la prima volta nella storia del nostro paese ha elevato a dignità costituzionale non pochi principi diretti a proteggere i minori e a garantirne alcuni diritti. Tra questi vanno ricordate le disposizioni dell'art. 30, comma 1, che antepone il dovere al diritto dei genitori di educare i figli; quella dello stesso art. 30, comma 2, che impegna il legislatore ordinario a dettare apposite norme perché si provveda a svolgere i compiti dei genitori in caso di loro incapacità; quella dell'art. 34, che assicura il diritto allo studio; ed infine quella dell'art. 31, comma 2, che impegna la Repubblica a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

In questa linea, e come effetto della pulsione giuridica e morale derivante dalle norme costituzionali sopra menzionate, la riforma del diritto di famiglia del 1975 impegna i genitori a educare i figli tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni (art. 147 c.c.); la legge 184/1983 (modificata con la legge 149/2001) afferma il diritto dei minori di crescere ed essere educati nella famiglia; la recentissima legge 54/2006 sancisce il diritto del figlio di mantenere rapporti con entrambi i genitori anche in caso rottura dell'unità familiare, e riconosce finalmente il diritto del minore all'ascolto. E occorre poi menzionare la legge 285/1997, contenente disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e la spinta che ne è derivata per l'integrazione dei relativi interventi nella programmazione generale delle politiche sociali: spinta culminata con la legge-quadro 328/2000 di riforma dei servizi sociali.

2. *Il bambino soggetto debole?*

Va tuttavia ricordato che la Costituzione repubblicana non considera l'età fra le condizioni personali che non debbono produrre discriminazioni o inficiare la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. L'art. 3 menziona infatti il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali, ma non parla di età minore. È vero che questa viene fatta rientrare in via interpretativa nella voce "condizioni personali": tuttavia l'omissione colpisce. D'altra parte e assai più di recente un fenomeno in certo modo analogo si può riscontrare nella stessa legge 328/2000 di riforma dei servizi sociali appena citata, dove la condizione minorile non è presa in considerazione organicamente in quanto tale, ma è richiamata solo di tanto in tanto in alcuni articoli.

Con riferimento alla Costituzione, vi è stato anni addietro chi ha detto (e tra questi anche autorevolissimi autori) che tutto ciò è un bene, perché diversamente verrebbe convalidata una logica di separazione, creando l'esigenza di una disciplina specifica per i soggetti istituzionalmente deboli. L'obiezione poteva forse essere fondata allora, ma i profondi mutamenti socioculturali che si sono verificati successivamente e l'evoluzione del pensiero giuridico richiedono ormai un ben diverso approccio, reso più urgente dalla rapidità dei cambiamenti intervenuti nell'ultimo decennio.

A questo proposito è stato detto, in maniera suggestiva, difficilmente contestabile, che la condizione minorile costituisce l'unica fascia sociale priva di rappresentanza politica: cosicché l'adempimento dei diritti che le competono è di norma affidato alla sola coscienza del debitore. Ciò è tanto vero che neppure esiste nella lingua italiana, come invece in altre lingue europee quali l'inglese e il francese, una parola capace di individuare tutti i soggetti in età evolutiva, dalla nascita alla maggiore età. L'inglese in quei casi usa il termine *child*; il francese *enfant*. L'italiano ha bambino e ragazzo, ma i due termini non sono fungibili. Deve quindi ricorrere a una perifrasi o, per brevità,

alla parola *minore*: che però non è nemmeno un sostantivo ma un aggettivo comparativo sostantivato, relativo a una condizione di inferiorità e di debolezza.

L'estrema debolezza di questa fascia sociale è evidente. I minori non votano, non possiedono televisioni o giornali, non hanno sindacati, non possono scioperare. Possono, è vero, in certi casi protestare contro le più gravi inadempienze delle istituzioni (basti pensare alle proteste collettive in difesa del diritto allo studio): ma ciò è fisicamente possibile solo a partire da una certa età, quanto meno dalla preadolescenza.

Né può sempre bastare a difendere i loro diritti il ruolo dei genitori. La stessa Costituzione (art. 30, comma 2) prevede infatti la possibilità che costoro non siano in grado di esercitare i loro compiti, e stabilisce che in tal caso la legge debba provvedere a che quei compiti siano comunque assolti. Ed è proprio la legge che prevede in questi casi l'intervento dell'autorità giudiziaria minorile: intervento che non deve essere visto come una intrusione nella cerchia familiare o nel ruolo che compete ai servizi locali, ma come uno strumento di garanzia dei diritti dei minori là dove questi, sul piano individuale, siano violati o negati.

3. *L'età come motivo di discriminazione*

Basterebbe questo a giustificare ormai la necessità di un riconoscimento esplicito dei diritti dei minori: ma sarebbe una giustificazione minimalista e del tutto riduttiva. È andato infatti crescendo e si è affermato il riconoscimento del minore come persona umana già in qualche modo compiuta: una persona con una sua originalità, con sue aspettative, sue potenzialità, sue peculiari caratteristiche che devono essere sviluppate e rispettate; come un cittadino che deve partecipare attivamente alla vita sociale, esercitando i suoi diritti (era questa l'impostazione di Alfredo Carlo Moro). Ed il ruolo dei genitori è stato visto come quello di coloro che offrono al figlio "i mattoni" perché egli stesso, con il loro aiuto attento ma rispettoso, possa costruire

l'edificio della sua personalità (in questo senso Gian Paolo-Meucci), secondo le sue inclinazioni naturali, le sue capacità e le sue aspirazioni. L'art. 147 del codice civile, ricordato più sopra, ha dato valore di diritto positivo a tale concetto.

In quest'ottica, l'esclusione dell'età dall'elenco delle cause di possibile discriminazione operata dall'art. 3 della Costituzione appare oggi una scelta assai meno felice, o quanto meno frutto di una concezione non più attuale della condizione minorile: una concezione troppo fidente, che non la pone sufficientemente al riparo da interpretazioni errate o interessate. E questo rilievo può ormai essere fatto anche nei confronti della pur ottima legge-quadro 328/2000, che in nome di una pur necessaria integrazione di interventi e servizi, non sembra esplicitare a sufficienza la necessità che i diritti dei minori abbiano una loro specifica ed organica tutela.

4. *Necessità di una tutela specifica dell'età minore*

È molto facile negare i diritti ai soggetti minori di età. Le fasce deboli – e in particolare quella minorile, che è debolissima – hanno necessità di una tutela specifica. La vasta produzione normativa di livello internazionale o sovranazionale che si è andata sviluppando negli ultimi vent'anni ne è la riprova, e dimostra il bisogno di definire in maniera esplicita diritti che altrimenti sarebbero facilmente elusi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), di cui il prossimo anno celebriamo il ventennale, costituisce il caposaldo di quella produzione normativa ed è la riprova di quella esigenza. Ma non è la sola. Ne sono effetti ed esplicitazioni la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata dall'Italia con legge 31 dicembre 1998, n. 476), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti da parte dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata dall'Italia con legge

20 marzo 2003, n. 77), nonché altri strumenti giuridici internazionali e sovranazionali come le numerose raccomandazioni del Consiglio d'Europa ed alcuni regolamenti dell'Unione Europea.

In questa stessa direzione si colloca poi la diffusione della figura del Garante dei diritti dei minori, detta anche Pubblico Tutore; e l'Italia, che ne è ancora priva, è oggetto di reiterate sollecitazioni in tal senso in sede internazionale. Ed è auspicabile a questo riguardo che le Regioni superino finalmente il timore che quella figura possa diventare un controllore delle politiche locali, e istituiscano sollecitamente con loro leggi i Garanti regionali o provvedano a nominarli dove quelle leggi già esistono. In caso contrario, vi è il rischio concreto ed attuale che nasca presto soltanto un Garante nazionale, del tutto avulso dal territorio ma capace di ritardare o bloccare lo sviluppo dei servizi locali in quelle zone dove essi sono più carenti.

Tutto ciò dimostra come sia largamente sentito il bisogno di un apposito riconoscimento dei diritti delle persone minori di età: non per innescare dannosi conflitti generazionali o per riprodurre logiche di interventi settoriali, ma per evitare che, se fatti rientrare nei più generali diritti di personalità, quei diritti finiscano per essere messi in ombra o addirittura negati.

5. *Il diritto all'educazione*

Tra i diritti che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 riconosce a bambini ed adolescenti, valore fondamentale va riconosciuto al diritto all'educazione. Quest'ultima incombe anzitutto ai genitori (art. 18), ma il ruolo fondamentale della scuola è riconosciuto espressamente (art. 28). L'educazione deve avere tra l'altro come finalità quella di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, di inculcargli il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive e delle civiltà diverse dalla sua. Deve inoltre preparare il fanciullo ad assumere le respon-

sabilità della vita in una società libera, e quindi a partecipare ad essa in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra gruppi etnici (art. 29). E la Convenzione riconosce al fanciullo un altro diritto della massima rilevanza: quello di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo concerne (art. 12), con il conseguente diritto (rafforzato e precisato dalla Convenzione europea del 1996) di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda.

Da tutto questo emerge la figura di una persona di età minore che è parte integrante ed attiva della comunità in cui vive: la figura cioè di un minore che è pienamente cittadino.

6. *L'attuale nozione di cittadinanza e le sue dimensioni*

La nozione di cittadinanza non deve essere intesa nel senso ristretto che comunemente le viene attribuito dal linguaggio corrente. Da un punto di vista sociologico ormai comunemente accettato, la cittadinanza è invece un concetto ben più ampio, ed è costituita dall'insieme dei diritti e dei doveri che garantiscono alla persona la piena appartenenza a una società.

Tre sono le sue dimensioni, affermatesi lentamente a partire dal secolo XVIII: quella civile, quella politica e quella sociale. La cittadinanza civile comprende i diritti fondamentali per l'esercizio della libertà personale (libertà di parola, di espressione, di pensiero...); quella politica comprende i diritti che garantiscono la partecipazione alla vita politica (diritto di voto, diritto di elettorato passivo, ecc.). Queste due vengono anche dette cittadinanze di prima generazione.

La terza dimensione è quella della cittadinanza sociale. Essa si afferma nel corso del XX secolo, e comprende quell'insieme di diritti che vanno dal benessere minimo alla possibilità di partecipare alla vita sociale. Sono quindi diritti caratteristici del *welfare state*. Essi riguardano tra l'altro la partecipazione alla vita scolastica, la piena fruizione del sistema dei servizi sociali,

l'accesso garantito al sistema sanitario, il diritto alla sicurezza. Rispetto alla cittadinanza civile e a quella politica, questi diritti vengono anche chiamati diritti di seconda generazione.

Più recentemente poi è stata individuata un'ulteriore dimensione della cittadinanza, relativa ai cosiddetti diritti di terza e di quarta generazione: e tra questi sono stati collocati i diritti dei minori volti ad eliminare le discriminazioni di cui siano oggetto a causa dell'età. Si tratta di diritti che non diventano uguali per tutti per il solo fatto di essere riconosciuti dall'ordinamento, poiché non tutti gli individui di una certa comunità sono in grado di fruirne concretamente o di pretenderne l'adempimento. Ed è appunto il caso dei minori, specie di quelli in tenera e tenerissima età.

A questo proposito, per definire i casi in cui quelle discriminazioni sono tollerate e non vengono rimosse, si è parlato di cittadinanza "negata": e su questa "negazione" vale la pena di tornare tra breve, per considerare alcuni dei maggiori ostacoli che oggi si frappongono sulla strada che porta il bambino a essere cittadino.

7. I diritti di cittadinanza delle persone di minore età e il diritto all'ascolto

Volendo ora cercare di individuare con maggiore precisione i diritti di cittadinanza che devono essere riconosciuti alle persone di età minore, se ne possono elencare i principali. Primo fra tutti è il diritto di appartenere pienamente alla comunità. L'emarginazione, l'esclusione, il rifiuto di accoglienza sono ostacoli gravissimi a tale appartenenza, e spetta in primo luogo alla comunità organizzata (Stato, Regioni, enti locali) agire per rimuoverli.

Consequente al diritto di appartenenza è il diritto di partecipare alla vita della comunità, in modo consapevole e responsabile. Occorre che il bambino, il ragazzo, il giovane si sentano parte di quella comunità, siano consapevoli che possono e

devono contribuire alla sua vita e al suo sviluppo, percepiscono il comune legame sociale.

Fa anche parte dei diritti di cittadinanza il diritto alla conoscenza e alla formazione, che permette di comprendere la realtà in cui si vive e quindi di partecipare alla vita sociale. Scuola ed extrascuola hanno un compito parallelo e primario nel riconoscimento di questo diritto, e solo un sistema formativo integrato può garantirne l'attuazione. E a ben vedere, l'intera comunità deve essere "formatrice" ed educante. Nulla è più nocivo a questo proposito di certe zone delle nostre città dove i ragazzi ricevono e introiettano segnali di violenza, di prepotenza, di trascuratezza verso le regole e di disinteresse verso l'ambiente.

Quest'ultima osservazione richiama il diritto a crescere in un ambiente vivibile. Esso comprende il diritto alla salute, ma non solo. L'ambiente deve essere funzionale alle particolari esigenze di bambini e bambine, ragazze e ragazzi, e al loro bisogno di sperimentare gli spazi senza vivere nella paura. Invece, l'ultimo Rapporto Eurispes sulla condizione dell'infanzia segnala che le nostre città ai bambini fanno paura.

L'ambiente vivibile richiama il diritto al gioco e a un corretto uso del tempo libero. Quest'ultimo non deve tradursi in un tempo passivo di consumi condizionati o indotti dalle pulsioni televisive e pubblicitarie. Deve invece essere un tempo attivo, agito creativamente, con spontaneità e non sulla base di bisogni indotti: e a questo scopo molto resta ancora da fare nelle nostre città.

Infine, il minore non potrebbe considerarsi come persona se non gli fosse riconosciuto il diritto all'ascolto. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 è chiara al riguardo, e più ancora lo è la Convenzione europea del 1996. Non si tratta di interpellare il bambino ogni volta che una questione lo riguarda, come se fosse una formalità o un passaggio obbligato prima di decidere. Si tratta di un diritto di spessore molto più ampio, che riguarda l'intero modo dell'adulto di relazionarsi con il bambino e il ragazzo. Ascoltare un minore significa

mettersi in un atteggiamento di attenzione nei suoi confronti, significa desiderare di comunicare con lui. Di comprenderne le ansie e le aspirazioni, le speranze e la paure. Certo, anche la parola è un veicolo per l'ascolto: ma non è il principale quando si deve ascoltare un soggetto debole. La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti da parte dei minori centra il problema quando afferma che l'ascolto non va disgiunto dalla informazione, preventiva e successiva. Non può esservi cioè vero ascolto, se al soggetto che ha diritto di essere ascoltato non vengono comunicate le informazioni necessarie perché si formi un'opinione e perché si renda conto delle possibili conseguenze delle sue scelte.

8. *I ragazzi che provengono da altri paesi si sentono cittadini in Italia?*

Questa elencazione ci permette ora di leggere la realtà italiana con maggiore realismo ma con grande disagio. Come vivono la loro condizione di cittadini (il loro diritto ad essere cittadini) i ragazzi e le ragazze che vivono nel nostro paese, ma provengono da altri paesi o da altre culture?

Una recente ricerca della Fondazione ISMU (Iniziativa e Studi sulla Multietnicità) su un campione di 17.000 preadolescenti, diretta a indagare i percorsi di inserimento dei figli degli immigrati dentro e fuori la scuola, ha rivelato che, fra le ragazze e i ragazzi stranieri, appena il 32% dichiara di sentirsi italiano. Per quanto riguarda gli esiti scolastici, solo il 31,1% degli stranieri dichiara un rendimento scolastico buono, contro il 45,6% degli italiani.

Per quanto riguarda le aspirazioni, il 38% degli stranieri maschi vorrebbe iscriversi ad un istituto professionale e il 23,2% ad un liceo; tra le ragazze questa percentuale sale al 36,1%. Infine, il 43,9% dei maschi e il 54,2% delle femmine sogna di laurearsi.

Questi dati devono far riflettere. Essi infatti significano che

sette ragazzi su dieci non si sentono accolti dalla comunità in cui vivono e in cui molto spesso sono anche nati, e che questa comunità non ha fatto e non fa abbastanza per garantire loro il diritto di esserne cittadini.

Ho citato questo esempio perché a me sembra emblematico. In scala ridotta viene subito in mente la similitudine con i casi di minori che vivono in una famiglia con genitori gravemente incapaci o maltrattanti: e gli effetti di questa mancanza di cure sono ben noti.

Tuttavia, la ricerca della Fondazione ISMU riguarda minori stranieri di seconda generazione e scolarizzati, e dunque una fascia che già gode in buona misura dei diritti sociali ed è quindi favorita rispetto ad altri gruppi che sono invece oggetto di marginalizzazioni estreme. E su questi gruppi vale la pena di soffermarsi.

9. *La cittadinanza negata*

Tra i minori più marginalizzati vanno ricordati in primo luogo i minori stranieri non accompagnati, e cioè quelli privi di un adulto che li rappresenti e protegga. Dal punto di vista giuridico sono i minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda d'asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Così infatti li definisce l'art. 1, comma 2 del d.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, emanato in forza del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

Dal punto di vista statistico si tratta di un fenomeno sommerso e di un numero oscuro: tuttavia, grazie all'impegno dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), si è ormai in grado di conoscerne un po' meglio la parte emersa.

Dal secondo rapporto ANCI sui minori stranieri non accompagnati, pubblicato nel 2007, si apprende che (in base ai dati del Comitato minori stranieri, organismo previsto dal d.lgs.

286/1998) vi è stato in questi ultimi anni un numero annuale di poco inferiore agli ottomila minori segnalati: vale a dire di clandestini che in qualche modo e per qualche ragione sono stati intercettati dai servizi o dalle forze dell'ordine, e pertanto segnalati al Comitato. Ma di questi ragazzi e ragazze è stato possibile identificarne al massimo il 33%, vale a dire uno su tre. Gli altri due sono rimasti ignoti, o perché privi di documenti, o perché si sono subito allontanati da un centro di prima accoglienza ritornando nell'irregolarità. È comunque da segnalare la sensibilità e il forte impegno di molti comuni italiani nell'affrontare questo fenomeno (le prese in carico da parte dei servizi comunali di 701 comuni sono state 7.870 nel 2006), che contrasta con la tardività del Comitato minori stranieri, struttura ormai decisamente superata e da modificare radicalmente. Per la parte sommersa (quindi anche per quelli segnalati ma tornati clandestini) le peggiori ipotesi sono possibili e purtroppo probabili: prostituzione minorile, sfruttamento del lavoro minorile, tratta di minori e così via.

Anche se di sfuggita si deve poi accennare ai minori richiedenti asilo, categoria sempre trascurata a causa del numero ridotto in valore assoluto ma in forte incremento nell'ultimo triennio. Nel 2006 si sono registrati 256 casi: ma basta pensare alle difficoltà che può incontrare un minore straniero nel presentare la domanda di asilo per immaginare quanti ne avrebbero diritto e non ne fruiscono.

Ed infine vanno ricordati i minori stranieri oggetto di intervento penale. Per loro si verifica il cosiddetto fenomeno della "doppia pena", descritto nel bel libro *Minori stranieri in carcere* di Belotti, Maurizio e Moro: vale a dire la concreta impossibilità di usufruire integralmente dei benefici e delle innovazioni introdotte con il nuovo processo penale minorile. Di fatto dunque esiste nei loro confronti una discriminazione ed una grave disparità di trattamento.

La cittadinanza negata riguarda inoltre i nomadi ed i loro figli. È un gruppo sociale non particolarmente numeroso: si calcola che tra Rom, Sinti ed altre etnie non superino in Italia le

150.000 persone. Di queste, circa l'80% è formata da cittadini italiani; per la metà circa si tratta di bambine, bambini e adolescenti. Un afflusso ulteriore ma non quantificabile si è verificato con l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione Europea. Va detto però che tale afflusso non ha riguardato solo i nomadi propriamente detti ma anche i minori stranieri non accompagnati: dando paradossalmente luogo a difficoltà di intervento di protezione a livello locale, in quanto cittadini europei e quindi equiparati ai minori provenienti da paesi in grado di assicurare in patria interventi urgenti e ben strutturati.

Le condizioni di vita dei minori nomadi sono tra le peggiori; ad ogni inverno il freddo o l'incendio di qualche baracca ne uccidono più d'uno; la loro scolarizzazione è – a livello nazionale – bassissima. Esistono inoltre casi di grave sfruttamento ad opera degli adulti. Da ultimo, in applicazione dei decreti legge del maggio scorso in materia di sicurezza, si è giunti alla loro identificazione anche con rilievi segnaletici dattiloscopici, e ciò a prescindere da imputazioni di carattere penale.

Occorre riconoscere che i diritti di cittadinanza per questi bambini sono ancora un lontano miraggio.

10. *La realizzazione del diritto di cittadinanza: una sfida per Stato, Regioni ed enti locali*

Ho voluto dilungarmi sull'argomento dei minori stranieri e nomadi perché lo considero emblematico, e perché certamente è destinato a rimanere ancora nel prossimo futuro una delle sfide più impegnative per il sistema dei servizi. Ma il mancato riconoscimento dei diritti di cittadinanza alle persone in età minore ha carattere più generale, anche se fortunatamente non raggiunge estremi così drammatici come quelli accennati sopra.

Una strategia che voglia far diventare cittadini tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze presenti nel nostro paese indipendentemente dalla loro origine e provenienza, non può

che passare attraverso il coinvolgimento e l'impegno dell'intera comunità organizzata, e quindi dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze ed attribuzioni. Alle Regioni spetta ormai la potestà legislativa in materia assistenziale. Il loro ruolo è divenuto perciò determinante per la realizzazione concreta dei diritti di cittadinanza, e la strategia per raggiungere questo obiettivo deve basarsi su due piloni: l'interazione ed il coordinamento degli interventi.

Come sottolinea il titolo di questo congresso, famiglie scuola e territorio sono gli ambienti privilegiati di apprendimento e di esercizio della cittadinanza, e solo nella concretezza di quei contesti si può evitare il rischio che i diritti sociali dei minori vengano soltanto declamati, oppure ricalcati su quelli dell'adulto, o peggio strumentalizzati e forzati ad essere funzionali a quelli. Le normative regionali hanno a questo proposito una responsabilità primaria.

11. *La l.r. 28 luglio 2008, n. 14: note generali*

La recente legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 dell'Emilia-Romagna, recante norme in materia di politiche per le giovani generazioni, rappresenta a mio giudizio un modello particolarmente apprezzabile di questa normativa, e vorrei qui metterne in evidenza alcuni aspetti di particolare interesse.

Sul piano generale va sottolineato l'esplicito riconoscimento di bambini e adolescenti come fascia sociale titolare di autonomi diritti, contenuto nell'art. 1 e nell'art. 8 della legge. Si evitano così quelle possibili ambiguità interpretative che non di rado, a partire dallo stesso articolo 3 della Costituzione, hanno consentito e talora favorito – in nome di un malinteso concetto di approccio globale e di polivalenza – la messa in ombra della specificità di questo settore. La legge-quadro statale 328/2000 non va esente purtroppo da questa critica. Viceversa, nella legge regionale 14/2008 l'esplicitazione del diritto all'ascolto, la rilevanza dell'educazione alla legalità, la promozione di in-

terventi e di servizi specifici e qualificati (artt. 2 e 3) possono costituire valide garanzie contro quel rischio.

Sul piano più specifico dei servizi, devo dire che troppe volte, nella mia ormai lunga esperienza professionale di giudice minorile, ho avuto modo di sperimentare nei loro interventi sovrapposizioni, scollamenti, inerzie, incompetenze, buchi nella rete. E ho avuto anche modo di constatare, da parte della magistratura minorile e ordinaria, atteggiamenti di supponenza nei confronti dei servizi, di incapacità di raccordarsi e dialogare con loro, di ignoranza del loro ruolo e delle loro attribuzioni, anche se previste dalla legge.

Mi sembra di poter dire che a tal proposito la legge 14 disegna rimedi efficaci. Sono infatti saggiamente previsti, a livello distrettuale e provinciale, appositi organismi tecnici di coordinamento, indispensabili per promuovere ed attuare il collegamento tra servizi e per completare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, rete che altrimenti è predestinata (soprattutto in situazioni di emergenza) a gravi smagliature tra interventi sociali e sanitari, e a pericolosi buchi nei comuni più piccoli o meno sensibili. Ma deve anche essere apprezzata la previsione che la provincia quale ente intermedio curi la formazione degli operatori e promuova ed attui la creazione di servizi di consulenza e di alta professionalità. Questi ultimi, infatti, svolgono un ruolo insostituibile di supporto dei servizi locali negli interventi più delicati: e qui vengono alla mente i casi di abuso sessuale intrafamiliare, che i servizi di base non sono in grado di gestire da soli. E lo stesso deve dirsi per la previsione di équipes di secondo livello in materia di tutela, affidamento familiare e adozione fatta nell'art. 18.

12. *Ancora sulla l.r. 14/2008: il raccordo tra autorità giudiziaria e servizi del territorio*

La materia degli abusi e delle violenze sessuali evoca l'altro problema ricordato sopra, vale a dire l'esigenza di un corretto

raccordo tra l'autorità giudiziaria (sia minorile che ordinaria) ed i servizi del territorio. Troppe volte questi ultimi sono considerati dal magistrato come semplici destinatari di richieste di indagine psicosociale o peggio come meri esecutori di provvedimenti giudiziari deliberati senza un loro previo coinvolgimento: ed è questa una distorsione che va corretta. Nel caso assai frequente di imputato maggiorenne, la competenza del pubblico ministero ordinario e del giudice penale degli adulti rendono il problema ancor più complesso, e ancor più grave quella distorsione.

Tuttavia, non di rado tutto ciò è favorito da una insufficiente strutturazione dei servizi locali di protezione dell'infanzia, cosicché il singolo operatore finisce per accettare passivamente dei ruoli minimalisti, assumendo nei confronti del giudice un atteggiamento di ingiustificata soggezione. Ed è prova di quest'ultima, in molte zone del paese, l'abnorme numero di provvedimenti giudiziari di affidamento al servizio sociale basati su un'opinabile interpretazione dell'art. 333 del codice civile (si tratta tra l'altro degli affidamenti per i quali non è previsto un termine finale, i cosiddetti affidamenti *sine die*), provvedimenti che sarebbero in gran parte inutili in un più strutturato contesto di servizi territoriali di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

I servizi territoriali non sono una struttura servente della magistratura. In mancanza di un'auspicabile previsione normativa nazionale che attribuisca anche a loro la legittimazione processuale attiva nei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, la previsione espressa (art. 17) del loro dovere istituzionale di farsi carico delle situazioni di pregiudizio o di rischio psicofisico e sociale dei minori del territorio non è superflua e può costituire un primo antidoto a quella soggezione.

Può efficacemente concorrere al superamento delle distorsioni ricordate sopra la figura dell'esperto giuridico, prevista dall'art. 17, comma 7 della legge 14 allo scopo di fornire un supporto giuridico continuativo agli operatori ed alle équipe

del territorio anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. E può infine essere di utilità la previsione (se mi è consentito, forse troppo timida) dell'obbligo dei servizi sociali comunali di prevedere, indipendentemente dalla tipologia organizzativa prescelta, l'assistente sociale come figura specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Sempre in tema di raccordo con l'autorità giudiziaria, vanno salutate con molto favore le disposizioni relative ai minori vittime di reato, e tra queste quella dell'art. 24, comma 3, che attribuiscono ai servizi un ruolo attivo nella prevenzione della vittimizzazione secondaria e nell'assistenza indicata dall'art. 609-*decies* del codice penale in favore dei minori vittime di abusi e violenze sessuali. E lo stesso si deve dire per gli interventi in favore dei minorenni imputati di reato, settore dove il nuovo processo penale minorile riserva largo spazio ai servizi locali.

Infine, la legge 14 mostra attenzione ai problemi di socializzazione degli adolescenti e dei preadolescenti, e con i centri di aggregazione, i gruppi educativi di sostegno e l'educativa di strada previsti nell'art. 14 rende possibili interventi di prevenzione e di aiuto per un settore – quello del disadattamento minorile – i cui problemi troppo spesso e troppo volentieri vengono rimossi o ignorati.

Da ultimo va ricordato che, a livello giudiziario, l'attuale ripartizione delle competenze in materia minorile non facilita le possibilità di raccordo e di integrazione degli interventi di protezione. Accanto al settore dei minori vittime di reati di violenza ed abuso sessuale ricordato più sopra e correttamente individuato dalla legge 14 nell'art. 24, comma 3, si pone infatti quello dei provvedimenti di affidamento del figlio in caso di conflittualità di coppia, di separazione coniugale e di divorzio.

Per questi ultimi due casi, la mancanza di sezioni specializzate per la famiglia nei tribunali civili ordinari rende difficile un efficace intervento dei servizi, con i quali per di più il giu-

dice civile ordinario (per non dire dell'avvocatura) stentano a trovare un corretto canale comunicativo. Per di più, il dovere di procedere all'ascolto del minore, ormai previsto espressamente dal diritto positivo con l'entrata in vigore della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, va suscitando nei giudici ordinari un'esigenza non sempre giustificata di rivolgersi ai servizi o peggio a un consulente tecnico d'ufficio, quando non a delegare totalmente a loro compiti che un giudice specializzato dovrebbe invece saper gestire direttamente e di persona.

La legge regionale 14/2008 ha opportunamente previsto nell'art. 22, comma 2 l'istituzione di un coordinamento presso la presidenza della Giunta, con il compito tra l'altro di attivare, pur nella distinzione di ruoli, forme di collaborazione "con le magistrature minorili". È auspicabile che tale espressione non venga intesa in senso stretto, limitato ai soli tribunali e procure per i minorenni e al giudice tutelare ed escludente il giudice civile ordinario competente per le separazioni e i divorzi, ma sia letta in un'ottica allargata, comprensiva di tutti quei settori dell'attività giudiziaria del distretto di Corte d'appello, dove le decisioni del magistrato tocchino direttamente i minori.

Vi sono dunque le condizioni perché nella Regione Emilia-Romagna il diritto di cittadinanza dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, già operante per la grandissima maggioranza di loro, trovi un fertile terreno di sviluppo per estendersi a tutti i minori a qualsiasi titolo presenti nel territorio.

Da diritti “affermati” a diritti “agiti”

di Margherita Govi*

Sommario

1. *La sfida del terzo millennio.* – **2.** *L'ambito di operatività della legge.* – **3.** *L'integrazione, i coordinamenti e la programmazione.* – **4.** *La struttura dei servizi del territorio.* – **5.** *L'integrazione con i servizi esistenti.* – **6.** *Aspetti innovativi.* – **7.** *Considerazioni conclusive.*

1. La sfida del terzo millennio

A quasi vent'anni dalla firma della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ⁽¹⁾, si può dire che i diritti dei “cittadini in crescita” siano ormai compiutamente affermati ⁽²⁾ ai vari livelli della legislazione (internazionale, comunitaria, statale e regionale). Si può forse sostenere che, dopo la feconda stagione del ventesimo secolo che ha trasformato le libertà in diritti, la sfida del terzo millennio sia rappresentata dalla individuazione delle modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili tali diritti, anche da parte di chi, per definizione, non ha ancora la (piena) capacità di agire ⁽³⁾. Si

(*) Funzionario del Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia-Romagna.

(1) Per una completa disamina delle Convenzioni internazionali, vedi L. FADIGA, *Il bambino è un cittadino. Minore età e diritti di cittadinanza*, in questo numero.

(2) In merito alla ancora non completa attuazione dei diritti affermati nella Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli, vedi V. BELOTTI e R. RUGGIERO (a cura di), *Vent'anni di infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la convenzione dell'ottantanove*, Milano, Guerini, 2008.

(3) Ai sensi dell'art. 316 c.c. il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età; con la maggiore età – al compimento del diciottesimo anno – si

tratta, a ben vedere, di una forma di garanzia di pari opportunità ai blocchi di partenza.

Ed è proprio il livello dell'attuazione che chiama in causa le amministrazioni regionali e locali, alle quali spetta istituire e mettere a punto i mezzi indispensabili per rendere fruibili i diritti affermati. La l.r. 14/2008 prova a raccogliere questa sfida; la legge ha l'ambizione di affrontare l'universo delle nuove generazioni dal punto di vista degli strumenti che la pubblica amministrazione regionale e locale ha a disposizione per attuare i loro diritti e aiutarle ad affrontare e compiere responsabilmente il loro faticoso lavoro di costruzione e sviluppo come persone e come cittadini, e, perché no, i loro doveri.

La legge individua alcune direzioni fondamentali per rendere effettivi i diritti altrove affermati:

- l'ambito di operatività della legge stessa;
 - l'integrazione tra le istituzioni e tra le politiche, anche attraverso l'istituzione o la promozione di coordinamenti, per giungere ad una programmazione coerente e complessiva;
 - una strutturazione dei servizi territoriali che rappresenti
- già in se stessa – un supporto al corretto operare degli operatori;

acquista la capacità di compiere tutti gli atti giuridici per i quali non sia stabilita un'età diversa (art. 2 c.c.). Numerosi sono i casi nei quali lo stesso codice civile o le leggi riconoscono agli infradiciottenni poteri di autodeterminazione, anche in contrasto con la volontà dei genitori: per fare solo qualche esempio, l'art. 84 c.c. dispone che chi ha compiuto sedici anni può essere ammesso al matrimonio con provvedimento del tribunale per i minorenni; l'art. 250 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso; la legge 194/1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" (art. 12), consente alla minorenni di praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, anche contro la volontà dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, che deve tenere conto della volontà della minore; la legge 309/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (art. 120) consente alla persona minore di età di richiedere personalmente l'intervento dei servizi per accertamenti diagnostici e per l'esecuzione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

- il recepimento e la valorizzazione di scelte già compiute a livello regionale o locale;
- la previsione di alcuni strumenti nuovi in ambiti ancora inesplorati.

2. *L'ambito di operatività della legge*

Nell'individuazione dell'oggetto della legge (art. 1), si compiono alcune scelte, che occorre tenere presenti nell'interpretazione dell'intero testo:

- il riconoscimento dei bambini, degli adolescenti e dei giovani come soggetti di autonomi diritti;
- l'armonia, la continuità e la coerenza delle politiche, senza cesure in base all'età degli interessati;
- l'operatività della legge nei confronti di coloro che “vivono” sul territorio regionale.

La legge parte dal presupposto che bambini e ragazzi sono titolari di autonomi diritti, non rappresentano un'appendice del mondo adulto, ma sono in prima persona i protagonisti della loro vita, insieme alle loro famiglie, quando questo è possibile, o con l'aiuto di adulti responsabili, quando la famiglia, nonostante il sostegno che sempre le deve essere fornito, non ce la fa. È certamente un portato della Convenzione ONU la considerazione del “fanciullo” come soggetto di ogni diritto ivi affermato come suo proprio; l'attuazione di questo principio dovrà guidare l'interprete ad una lettura del ruolo del bambino o ragazzo nella legge regionale come soggetto di diritti, anche all'interno della famiglia, e non semplicemente come oggetto di protezione.

L'unicità della legge per età tradizionalmente separate (minori da una parte, e giovani dall'altra) vuole sottolineare la necessità di “pensare politiche ‘longitudinali’, che non sezionino la vita sulla base dei bisogni, o, peggio, delle strutture amministrative, ma considerino il cammino di ogni persona (temporale, culturale, esistenziale) come un *continuum*, che

nessuna norma può e deve spezzare” (4). Non manca poi il riferimento al dialogo intergenerazionale (art. 2, comma 1, lett. c), come valore da promuovere in antitesi a ogni “giovanilismo”.

Infine, l’aver previsto, in luogo di requisiti giuridicamente certi e verificabili, quali la residenza o il domicilio, il semplice fatto del “vivere” sul territorio regionale, impone, ancora una volta in sintonia con la Convenzione ONU (5), un’attenzione non formale ai diritti di tutti i ragazzi, anche indipendentemente dalla loro condizione giuridica.

3. *L’integrazione, i coordinamenti e la programmazione*

Le politiche che interessano la vita di bambini e ragazzi, così come quelle che riguardano le famiglie, sono molteplici e variamente intersecate tra loro: a ben vedere è difficile trovare un settore che non interessi, almeno indirettamente, la vita dei ragazzi e delle famiglie. Tale molteplicità – unita a quella degli attori istituzionali cui le politiche fanno capo – può avere come conseguenza la frammentazione delle politiche stesse e degli interventi, con il rischio di lacune e ridondanze: per ridurre al minimo questo rischio, la legge dedica l’intero Capo III del Titolo II agli strumenti per l’integrazione delle politiche. La legge dà grande importanza al coordinamento delle politiche e delle attività, soprattutto di prevenzione, quali “condizioni essenziali per la loro efficacia, efficienza ed economicità” (art. 23). A tutti i livelli di programmazione il terzo settore ricopre un ruolo rilevante, anzitutto come sensore dei bisogni della

(4) Dalla relazione al progetto di legge n. 2702, poi scelto come testo base, pubblicata sul supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 168 del 18 luglio 2007.

(5) Che, all’art. 2, comma 1 stabilisce: “Gli Stati membri si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla sua giurisdizione (...)”. Per l’interpretazione di questo principio come applicabile anche ai bambini che si trovano in una posizione irregolare, vedi S. BESSON, *Il principio di non discriminazione*, in *Vent’anni di infanzia*, cit., pp. 125-156.

comunità, e come soggetto competente alla formulazione di proposte coerenti con tali bisogni.

Si tratta di integrazione al duplice livello intersettoriale e interistituzionale, come si evince dall'art. 9 (*Obiettivi della programmazione regionale*), che impone alla Regione di attuare "i collegamenti tra le politiche di settore" e di praticare "la concertazione con gli enti locali", adottando "strumenti condivisi di prevenzione e tutela".

Altra forma di integrazione, di cui si parlerà meglio al paragrafo 4, è inoltre quella "gestionale e professionale tra i servizi del territorio", volta ad evitare frammentazioni burocratiche, basate sulle diverse appartenenze degli operatori e che nulla hanno a che vedere con le esigenze della vita dei ragazzi e delle loro famiglie (art. 9, comma 2, lettera d).

Una particolare sottolineatura merita l'integrazione socio-sanitaria (art. 9, comma 3), condizione imprescindibile per la promozione della salute come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità: "stato completo di benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia" e già recepita dal piano sociale e sanitario della Regione ⁽⁶⁾.

Si parte dunque dall'attuazione delle politiche e degli interventi integrata tra i vari settori (educativo, sociale, sanitario, culturale e del tempo libero) (art. 9, comma 2) e coordinata tra i livelli di governo (regionale, provinciale, distrettuale): si tratta di pensare ad una programmazione coerente, non spezzettata tra i territori, nella consapevolezza che nel mondo globalizzato il campanile, da solo, non basta più.

A livello regionale (art. 9, comma 4) è previsto uno specifico programma, nell'ambito del Piano sociale e sanitario regionale recentemente approvato, che coniuga promozione e tutela, protezione e sviluppo e che contiene le linee di indirizzo per la programmazione provinciale e distrettuale, in un'ottica

(6) Vedi deliberazione Assemblea legislativa 22 maggio 2008, n. 175 "Piano sociale e sanitario 2008-2010".

di promozione della salute come voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità.

A livello provinciale (art. 5) oltre che nell'ambito dei programmi già noti ⁽⁷⁾, in materia di tutela e accoglienza, in coerenza con le funzioni della Provincia sono previste soprattutto finalità di formazione degli operatori, di raccordo e integrazione delle politiche del territorio, di diffusione di buone prassi, nonché di supervisione (art. 20).

A livello distrettuale (art. 19), in coerenza con quanto previsto nel Piano sociale e sanitario è il nuovo piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, che, tramite l'ufficio di piano, che si avvale delle figure di sistema, dovrà farsi carico di questo livello di integrazione.

Come supporto alla programmazione nei vari livelli sono previsti numerosi coordinamenti.

A livello regionale è previsto un organismo consultivo della Giunta (art. 22, commi 1-4), formato da rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, che operano sul territorio in tutti gli ambiti che interessano la vita di bambini e ragazzi, e che assumerà anche le competenze del coordinamento regionale adozione ⁽⁸⁾. Questo organismo, che comprenderà anche rappresentanti del privato sociale, avrà il non facile compito di fornire alla Regione il quadro complessivo delle politiche

(7) A partire dal 2002, prima e in attesa dell'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, ora piano sociale e sanitario (v. nota 6), nell'ambito del programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo sociale, la Regione ha via via approvato piani stralcio, all'interno dei quali sono stati previsti programmi provinciali in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione.

(8) Il Coordinamento regionale adozione (CRAD), istituito nel 2002 in attuazione del progetto regionale adozioni "quale sede di raccordo tra le istanze pubbliche e private impegnate nel complesso sviluppo della rete integrata di servizi a favore delle coppie e dei minori coinvolti nella esperienza adottiva (...)" è formato da rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI), da rappresentanti dei coordinatori sociali delle aziende USL, da rappresentanti degli enti autorizzati alle pratiche di adozione internazionale, e da alcuni rappresentanti della magistratura minorile e delle associazioni delle famiglie adottive quali invitati permanenti.

attive sul territorio e facenti capo alle varie amministrazioni dello Stato nei suoi vari settori (scolastico, della giustizia, della sicurezza, ecc.) ma anche locali, in assenza del quale è difficile pensare ad una programmazione regionale davvero coordinata con gli altri livelli istituzionali.

All'interno dell'amministrazione regionale un coordinamento tecnico (art. 22, commi 5-6) avrà il compito di monitorare e raccordare gli interventi previsti dalle varie politiche regionali con quanto disposto da questa legge e con i programmi internazionali e dello Stato.

A livello provinciale il coordinamento tecnico (art. 21) rappresenta lo strumento di raccordo degli interventi e di confronto tra i tecnici dei vari settori e delle diverse amministrazioni operanti a livello provinciale, per evitare contraddizioni, sprechi e sovrapposizioni. Si tratta in parte di uno strumento nuovo e in parte di una razionalizzazione dell'esistente ⁽⁹⁾: l'accorpamento di tutti i coordinamenti in materia di tutela e accoglienza di bambini e ragazzi oggi variamente esistenti a livello provinciale rappresenta una necessaria razionalizzazione, peraltro già in atto sul territorio; da segnalare come innovative la procedura istitutiva, che vede coinvolta la Conferenza territoriale sociale e sanitaria ⁽¹⁰⁾, e la previsione di un raccordo con l'ufficio di supporto della Conferenza stessa, nonché con i coordinamenti dei servizi educativi e scolastici.

(9) Per una analisi dei coordinamenti vedi: *Tutela e accoglienza dei bambini e dei ragazzi in Emilia-Romagna. I rapporti regionali*, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 2005 (Quaderni del Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, n. 9); L. CAMPIONI, A. FINELLI e M.T. TAGLIAVENTI (a cura di), *Crescere in Emilia-Romagna. Primo rapporto sui servizi e sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*, Bergamo, ed. Junior, 2005, p. 258 ss.

(10) La Conferenza territoriale, originariamente istituita per il solo ambito sanitario dalla l.r. 19/1994, ha assunto la denominazione di "sociale e sanitaria" in seguito alla l.r. 2/2003. È composta dai sindaci e dal presidente della provincia; ha trovato particolare rilancio nel disegno del piano sociale e sanitario 2008-2010, con l'attribuzione, tra l'altro, di funzioni di coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie.

A livello distrettuale tale funzione è svolta dall'ufficio di piano, tramite le figure di sistema, già note e operanti nella programmazione sociale.

4. *La struttura dei servizi del territorio*

Gli articoli 15 e 16 fanno riferimento a servizi già esistenti sul territorio regionale: per alcuni di essi – i servizi educativi e gli interventi nell'ambito scolastico – la legge opera un semplice rinvio alle norme di settore, per i centri per le famiglie le nuove norme danno atto dell'evoluzione intervenuta a far tempo dalla loro istituzione: di queste tipologie si parlerà al paragrafo 5.

Per quanto riguarda i servizi sociali, cui spetta l'esercizio della tutela dei minori, gli articoli 17 e 18 individuano un modello organizzativo che, nel rispetto dell'autonomia statutaria dell'Ente titolare della funzione ⁽¹¹⁾, si basa su alcuni parametri capaci, secondo il legislatore regionale, di creare "qualità" nell'attività degli operatori. Si tratta principalmente:

– dell'indicazione della metodologia del lavoro di équipe, che consente l'attivazione di tutte le professionalità stabilmente o di volta in volta necessarie e opportune (ivi compreso l'esperto giuridico, che si prevede interno al servizio), nonché della costituzione di équipe multiprofessionali stabili, capaci di garantire la presa in carico complessiva e la progettazione individualizzata. Si tratta di un'organizzazione dei servizi che, superando la logica della consulenza, li aiuti a considerare il ragazzo all'interno della complessità delle relazioni e delle problematiche che caratterizzano quella specifica fase della sua vita. Inoltre, a garanzia dell'unitarietà dell'intervento, si prevede l'individuazione di un responsabile del caso, scelto

(11) Circa la correttezza costituzionale di norme regionali in materia di organizzazione e svolgimento di funzioni locali, al fine di "assicurare requisiti minimi di uniformità" vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 372/2004.

all'interno dell'équipe, indicativamente secondo la prevalenza delle problematiche del ragazzo;

– della individuazione nell'assistente sociale di una “figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza”: si riconosce così la necessità di una formazione specifica, nonché di una caratterizzazione del ruolo professionale di chi si occupa di minori, garanzia di una particolare attenzione ai diritti dei “cittadini in crescita”;

– di alcune indicazioni che si situano a metà tra il suggerimento metodologico e la tutela dei diritti: è il caso dell'attenzione alla famiglia d'origine, che va sostenuta, ma anche interpellata e, quando possibile, coinvolta nelle decisioni che riguardano il figlio e dell'indicazione (che andrà incentivata dalla Regione tramite le Province) dell'associazionismo degli enti locali, per assicurare le prestazioni che sarebbe troppo impegnativo – e probabilmente diseconomico – assicurare a livello di singolo servizio, come l'emergenza notturna e festiva;

– la promozione, da parte delle Conferenze sociali e sanitarie, di équipe di secondo livello in materia di tutela. Si tratta di servizi specialistici di ambito almeno sovradistrettuale, che dovranno supportare le équipe territoriali quando la complessità del caso o dell'intervento lo richiedano e che potranno, per scelta locale, occuparsi anche di accoglienza in famiglia o in comunità e di adozione, ambiti spesso strettamente collegati alla tutela⁽¹²⁾. Ferma la responsabilità e la titolarità del caso in capo al livello territoriale, si è previsto un supporto “organico” a favore del servizio locale, che può non avere le risorse o l'esperienza necessarie per affrontare situazioni particolarmente complesse. La composizione multidisciplinare e la metodologia del lavoro di équipe sono – a maggior ragione – richieste per il livello specialistico.

(12) La D.G.r. 846/2007 in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità, già prevedeva, infatti, équipe centralizzate specialistiche.

5. *L'integrazione con i servizi esistenti*

L'attenzione alle famiglie con figli è un obiettivo costante della legislazione regionale: già dal 1989, con la l.r. n. 27, vennero previsti, in via sperimentale, i “centri per le famiglie con bambini aventi lo scopo di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse pubbliche, private solidaristiche, favorire iniziative sociali di mutuo aiuto”. Nel 2008 l'art. 15 della l.r. n. 14 dà atto dell'evoluzione delle competenze dei centri in corrispondenza con il mutare della vita delle famiglie e di una diversa concezione della funzione dei servizi sociali: l'informazione passa da fine a mezzo per la promozione del benessere delle famiglie, si finalizzano i centri anche alla “prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi”, si parla, tra l'altro, di congedi familiari, di mediazione familiare, di banche del tempo.

Nell'ottica “dell'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio”, cui si è accennato al paragrafo 2, la programmazione dei centri dovrà essere “integrata con i consultori familiari”⁽¹³⁾; i centri dovranno “mantenere un forte collegamento” con i servizi educativi, sociali, con le autonomie scolastiche, i centri di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome⁽¹⁴⁾, e con i coordinamenti zionali e provinciali di cui si è parlato al paragrafo 3.

(13) A seguito dell'“Accordo tra il Dipartimento delle politiche per la famiglia, il Ministero della salute, la Regione Emilia-Romagna e l'AnCI regionale per l'attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle indicazioni di cui all'art. 1, comma 1250 e comma 1251, lett. b), c) e c-bis) della legge 296/2006 (*Fondo per le politiche della famiglia*)”, nel corso del 2008 sono stati conclusi protocolli a livello distrettuale tra centri per le famiglie e consultori per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie e il supporto alla genitorialità.

(14) Istituiti dall'art. 22 della l.r. 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” con il “fine di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione, di favorire il successo formativo e di contrastare l'abbandono scolastico”.

L'integrazione tra i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e di quelli per le famiglie non ne rappresenta solo un dato caratterizzante: è divenuta una vera e propria condizione di esistenza di un sistema che si regge solo in quanto "tengono" le connessioni tra le sue parti.

Il sintetico riferimento alle norme vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia⁽¹⁵⁾ ed a quelle sul diritto allo studio e sull'istruzione e la formazione professionale⁽¹⁶⁾, al di là di un'esigenza di completezza della disamina di quanto normato a livello regionale, ha lo scopo di evidenziare, da un lato, come anche queste norme facciano "sistema" con i servizi e gli interventi previsti dalla legge in esame, dall'altro di sottolineare come questa legge si ponga in continuità con le scelte, anche non recenti, compiute in ambiti da sempre riconosciuti come essenziali per lo sviluppo della società regionale.

6. *Aspetti innovativi*

Per alcuni aspetti questa legge rappresenta un'innovazione nel panorama regionale: per quanto riguarda gli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, ad esempio, si compiono alcune scelte innovative.

Per contribuire all'attuazione del principio che accentua l'aspetto *educativo* (più che *rieducativo*) della pena erogata ad un minorenni⁽¹⁷⁾, si persegue (art. 27) la territorializzazione degli interventi, prevedendo:

(15) L.r. 10 gennaio 2000, n. 1, modificata e integrata dalle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 8 e 29 dicembre 2006, n. 20, attuata con D.C.r. 646/2005 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3-bis della l.r. n. 1/2000, come modificata dalla l.r. n. 8/2004".

(16) L.r. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10" e l.r. 30 giugno 2003, n. 12, citata alla nota 14.

(17) Vedi la sentenza della Corte costituzionale n. 168/1994. In generale, sulla

- un progetto personalizzato per ciascun ragazzo, condiviso tra amministrazione della giustizia, servizi sociali e sanitari, che lo accompagni in tutto il percorso, compresa la dimissione dal circuito penale;
- dimissioni concordate tra gli stessi soggetti;
- coinvolgimento, nell’attuazione del progetto, delle istituzioni, ma anche delle organizzazioni datoriali, dei sindacati, del terzo settore.

Sempre in quest’ambito, e per dare attuazione alla nostra Costituzione (art. 2), che riconosce e garantisce i diritti, ma chiede anche l’adempimento dei doveri, a tutti, anche ai ragazzi, si introducono i concetti di giustizia riparativa e quello di mediazione penale, come procedimento complesso che coinvolge il reo, la vittima e gli altri soggetti danneggiati dal reato per la risoluzione del conflitto.

Di particolare rilevanza è l’art. 24 ⁽¹⁸⁾, che affronta la materia dei minori vittime di reato, tanto difficile e complessa quanto spesso (mal) trattata dai media. La norma impegna la Regione ad un’attenzione a questa problematica, a partire dalla prevenzione (lettere *a*), *b*), *c*) del comma 1), passando per l’accompagnamento nel percorso, anche giudiziario (lettera *d*) del comma 1 e commi 2, 3 e 4) e garantendo la presa in carico e il diritto a cure tempestive, quando il danno si è verificato (lettera *e*) del comma 1 e comma 5). Sono compiti complessi, che gravano sui servizi territoriali, ma che la Regione si impegna a sostenere, a partire dalla indispensabile formazione degli operatori, fino alla “partecipazione” alle azioni dello Stato e degli enti locali per la tutela dei minori vittime di reato o, comunque, di attività criminose o illegali.

funzione della pena a minorenni, vedi anche le sentenze della Corte costituzionale n. 140/1993, n. 109 e n. 433/1997, n. 16/1998 e, in merito alle misure di sicurezza, la sentenza n. 324/1998.

(18) Sull’art. 24, vedi ampiamente M.T. PEDROCCO BIANCARDI, *Un sistema regionale armonico e integrato per prevenire e curare disagi infantili e familiari* e L. FADIGA, *Il bambino è un cittadino. Minore età e diritti di cittadinanza*, in questo fascicolo.

Si tratta di attività e strumenti nuovi per la legislazione regionale, ma che trovano collocazione tra i livelli essenziali delle prestazioni, come indicati dalla l.r. 12 marzo 2003, n. 2 sul sistema integrato dei servizi sociali (art. 5, comma 4, lettera g) e art. 6, comma 1); le nuove norme rappresentano una più matura esplicitazione dell'enunciato di quella legge, che indicava tra i servizi che costituiscono livelli essenziali i "servizi e interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento e abbandono" (19).

Da segnalare la sottolineatura della finalità di ogni azione indicata, anche a scapito della descrizione dell'intervento, nonché l'attenzione, ancora una volta, a tutte le sinergie doverose con altre amministrazioni pubbliche, ma anche con il privato operante "in modo integrato e sinergico" (comma 2).

Il comma 3 di questo articolo tenta di sviluppare quanto previsto dalle norme statali in ambito processuale (articoli 609-*decies* del codice penale, 498 del codice di procedura penale, citati, ma anche 398, comma 5-*bis* del codice di procedura penale, non citato): si tratta di compiti non tradizionali per i servizi, difficili quanto essenziali per la tutela della vittima e che richiedono impegno di persone e mezzi, ma che, se correttamente attuati, potranno integrare quella "protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione", che rappresenta il terzo livello della prevenzione, richiesto dall'art. 23.

(19) Per una completa disamina della legge dal punto di vista della tutela, vedi A. CALCIOLARI, *La legge regionale 28 luglio 2008, n. 14: un nuovo strumento di protezione*, in *Bambini da proteggere anche in famiglia. Il compito delle istituzioni e dei servizi*, atti del seminario (Bologna, 21 novembre 2008), Bologna, Regione Emilia-Romagna, 2009 (Quaderni del Servizio politiche familiari, infanzia, adolescenza, n. 19), in corso di stampa. Vedi anche A. CALCIOLARI, *Le politiche regionali in materia di tutela dei bambini e ragazzi*, in *Violenza e salute: il bambino al centro, pensieri ed esperienze di protezione*, 2008 (Quaderni del Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, n. 18).

7. Considerazioni conclusive

In questa prima fase di vigenza della legge è forse opportuno, più che trarre conclusioni o fare pronostici sulla sua attuazione, concentrarsi sulle condizioni necessarie perché l'ambizioso impianto di politiche e strumenti qui previsto possa attecchire all'interno della normativa regionale e improntare dei suoi contenuti l'attività degli enti locali.

Si tratta naturalmente di un insieme di trasformazioni anzitutto culturali che vanno ben oltre l'ambito necessariamente limitato di un primo approccio critico. Per limitarsi all'ambito giuridico – e senza pretese di esaurirlo – credo che la condizione necessaria, che traspare dall'impianto dell'intera legge e senza la quale il sistema dei servizi a favore dei cittadini di minore età non potrà trasformarsi per far fronte alle sempre nuove esigenze della società, sia l'attuazione integrata e coordinata da parte di molti soggetti.

Anzitutto la legge richiede agli enti pubblici a vario titolo competenti quell'unicità di intenti che ha ispirato il nuovo art. 114 della Costituzione ⁽²⁰⁾: credo che la tutela e la promozione del benessere delle giovani generazioni siano compito e dovere della Repubblica, unica, indivisibile, ma “costituita” dai vari enti, che dovranno vivere il riparto di competenze come ricchezza a disposizione della collettività volta ad integrare e non a limitare l'altrui operare.

Si afferma inoltre nella legge che “il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali”: si tratta di praticare – ancora una volta non solo affermare – la sussidiarietà orizzontale: l'ente pubblico non può e non deve fare tutto da solo ⁽²¹⁾, ma

(20) Art. 114, primo comma, Cost.: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

(21) Ancora una volta in attuazione della Costituzione: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118, quarto comma).

ha l'opportunità e il dovere di avvalersi di altre risorse; l'ente locale come promotore, valorizzatore delle risorse locali e garante dell'equità e della qualità degli interventi e della rete dei servizi.

Se la complessità è un portato della società nella quale viviamo, occorre governarla salvaguardando la ricchezza dei vari apporti, senza cadere nel rischio della frammentazione: l'integrazione è una scommessa che si vince insieme.

Un sistema regionale armonico e integrato per prevenire e curare disagi infantili e familiari

di Maria Teresa Pedrocco Biancardi*

Sommario

1. Anzitutto le risorse per un lavoro integrato. – **2.** A partire dalla prevenzione. – **2.1.** Con attenzione ai diversi livelli in cui si articola. – **3.** Una formazione a 360°. – **4.** L'informazione su aspetti specifici del disagio minorile. – **5.** La cura, un tema delicato e controverso. – **6.** Specifici ambiti di cura. – **7.** Le *équipe* di secondo livello. – **8.** Una strategia di ampio respiro.

1. Anzitutto le risorse per un lavoro integrato

Paola Di Blasio ed Elena Camisasca, nel redigere un protocollo finalizzato a facilitare i servizi di tutela nel compito di valutazione delle relazioni familiari, in vista di una rilevazione precoce dei fattori di rischio per i figli, pongono al primo posto delle numerose aree in cui articolano l'osservazione, la valutazione delle risorse presenti nel contesto sociale⁽¹⁾. Le autrici segnalano tre categorie di risorse delle quali verificare l'accessibilità e la possibilità di fruizione da parte dell'utenza: servizi sociali, psicologici e sanitari per adulti e minori; contributi economici e facilitazioni abitative; servizi domiciliari di tipo sanitario o assistenziali. La priorità assegnata all'area delle

(*) Psicologa psicoterapeuta, consulente Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione Emilia-Romagna.

(1) P. DI BLASIO e E. CAMISASCA, *Protocollo sui fattori di rischio e fattori protettivi*, in P. DI BLASIO (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Milano, Unicopli, 2006, pp. 235-276. Tutto il volume, comunque, offre riflessioni approfondite su punti di vista e prassi operative di indubbio interesse per gli operatori della tutela.

risorse, usualmente data per scontata e difficilmente reperibile in altri modelli di osservazione sugli stessi temi, anticipa la cornice di pensiero e di prassi in cui le autrici intendono porre l'attività di base del lavoro di tutela: osservazione e valutazione.

In questa stessa linea si muove la l.r. 14/2008, là dove si preoccupa, con una meticolosa cura, di garantire non solo l'esistenza, ma l'efficienza comunicativa e la fluidità di decisioni condivise tra i vari livelli di responsabilità gestionale in cui si articola il complesso lavoro sociale in generale, e quello che riguarda bambini, ragazzi e famiglie in particolare. In pratica le autrici dell'articolo sottolineano a livello operativo la necessità di quell'integrazione della quale la l.r. 14/2008 si fa carico già a livello politico: l'art. 17, ampiamente illustrato in queste pagine da Margherita Govi, pone infatti il servizio sociale professionale e le équipes territoriali al centro di un complesso sistema di competenze operative la cui valorizzazione ed efficacia concreta passano attraverso l'integrazione: tra loro e con il servizio territoriale.

Il rischio della semplificazione come risposta all'urgenza di risolvere situazioni di pregiudizio per i cittadini piccoli è sempre in agguato, ma deve essere considerato per quello che è: una risposta emotiva quindi rischiosa, perché distratta rispetto alla complessità di casi che impongono invece l'elaborazione di risposte pensate e discusse insieme tra operatori di differente professionalità ⁽²⁾, cosa possibile solo se concertata sul piano politico e organizzativo.

(2) Mentre il legislatore regionale si preoccupava di assicurare, attraverso l'integrazione delle politiche, l'integrazione professionale e istituzionale delle prassi operative, gli stessi problemi venivano dibattuti a più alti livelli. Il Consiglio d'Europa, nelle raccomandazioni agli Stati membri che hanno aderito al programma di azione triennale (2005-2008) "Bambini e violenza" (tra cui l'Italia), tra i dodici principi sui quali impostare e verificare il programma, pone al primo posto l'approccio integrato e per tre volte, successivamente, richiama il principio della prevenzione. Intanto nel 2006 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) pubblicava, in collaborazione con l'ISPCAN (International Society for Prevention Child Abuse and

2. *A partire dalla prevenzione*

A ben vedere non è facile capire se le iniziative di prevenzione che pur numerose vengono svolte in Regione rispondono ai tre criteri previsti dalla legge (art. 23, comma 1): efficacia, efficienza, economicità. Analizziamoli singolarmente.

Efficacia. Un'attività di prevenzione efficace deve consentire di verificare una riduzione significativa – ma inizialmente potrebbe registrarsi anche un incremento, grazie ad una maggiore sensibilità circa il problema, e un conseguente aumento di segnalazioni, sempre da verificare rigorosamente – dei casi di maltrattamento in una determinata area; in Regione disponiamo di un efficiente osservatorio sull'infanzia (richiamato all'art. 7): si tratta di renderne costante la consultazione in fase di programmazione delle iniziative di prevenzione, per assicurarsi la possibilità di un monitoraggio che consenta di verificare, nel tempo, il *trend* dei casi.

Efficienza. Significa che le azioni di prevenzione svolte devono raggiungere il maggior numero di cittadini possibile, così da arricchire, in un territorio, le conoscenze diffuse riguardo ai diritti dei bambini e le modalità per garantirli, e modificare i sistemi di pensiero e di prassi che li riguardano. Una prevenzione efficiente mira ad elevare la qualità della vita di bambini e ragazzi, attraverso precise iniziative.

Economicità. La crescente preoccupazione di contenere i costi di ogni iniziativa, per quanto riguarda la prevenzione, deve probabilmente indurre a concentrare gli sforzi perché ogni singola azione sia coordinata e integrata con le altre, in modo da evitare sovrapposizioni e dispersioni ⁽³⁾.

Neglect), *Preventing child maltreatment*, le linee guida per la prevenzione del maltrattamento all'infanzia – a breve disponibili anche nella versione in lingua italiana – che insistono particolarmente sulla ineludibilità dell'integrazione interistituzionale e interprofessionale non solo nelle funzioni di diagnosi e cura, ma a tutti i livelli dell'attività di prevenzione.

(3) Frequenti confronti con gli operatori e i responsabili territoriali, per quanto

Queste tre condizioni sono garantite o almeno favorite da una gestione corretta e solerte dei coordinamenti tecnici provinciali per l'infanzia e l'adolescenza, puntualmente descritti all'art. 21, in tutta la gamma delle loro potenzialità, che vanno ben oltre l'ambito della prevenzione, per una armonizzazione complessiva e insieme specifica di tutte le programmazioni che riguardano bambini e famiglie, grazie alla loro composizione multiprofessionale.

2.1. Con attenzione ai diversi livelli in cui si articola

Il secondo comma dell'art. 23 fa riferimento implicito alla distinzione elaborata dal CAPCAE (Concerted Action for Prevention of Child Abuse in Europe), in attività da alcuni anni con un progetto europeo sulla prevenzione del maltrattamento all'infanzia, avviato alla fine degli anni '90, a cui l'Italia ha aderito fin dall'inizio. Il progetto, nell'intento di favorire una gestione ordinata e razionale dell'attività di prevenzione, approfondisce e spiega le caratteristiche specifiche di ciascuno dei tre livelli in cui tradizionalmente viene articolata l'attività di prevenzione.

È la stessa articolazione che troviamo al comma 2 dell'art. 23: nella promozione dell'agio e nell'educazione alla legalità e al rispetto reciproco (prevenzione primaria) la nostra Regione è nota anche oltre le Alpi, per il numero e la qualità degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, per la cura a garantire spazi pubblici di gioco attrezzati e custoditi, luoghi per il tempo extra-scolastico. La l.r. 14/2008 se ne occupa fin dal comma

riguarda l'attività di prevenzione, hanno raccolto da un lato notizie di numerosissime iniziative, anche di alto profilo, e dall'altro le perplessità degli stessi promotori e organizzatori riguardo alla loro efficacia, per una lamentata discontinuità delle iniziative stesse, a causa di una diffusione territoriale "a macchia di leopardo", della disomogeneità di pensiero e di giudizio delle agenzie promotrici (scuola, privato sociale, volontariato, servizi, università) e del frequente scollamento tra loro. Il comma 1 dell'art. 23 è volto ad evitare questo rischio.

2 del primo articolo, e vi dedica tutto il secondo articolo, in cui sono presentati specifici punti forti di questa prevenzione primaria che si concretizza nella cura dell'agio. Si valorizzano le abilità e le differenze, la partecipazione, la promozione del dialogo intergenerazionale, dell'educazione alla pace, alla legalità, il rifiuto della violenza, il diritto alla salute, la facilità di accesso ai servizi, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che riguardano gli infradiciottenni, tutti segnalati come punti significativi in cui si materializzano i principi ispiratori della legge stessa.

La seconda articolazione dell'attività di prevenzione è indicata dalla legge, in perfetta sintonia con le indicazioni europee, nel monitoraggio delle situazioni di rischio per prevenire, con interventi mirati, la loro possibile degenerazione in situazioni di danno conclamato per bambini e ragazzi. A questo secondo livello le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità sono particolarmente coinvolte, proprio in tema di integrazione tra servizi, di passaggio rapido di informazioni, di segnalazioni tempestive reciproche tra istituzioni e servizi diversi, al fine di assicurare alle famiglie quegli aiuti che consentano loro di uscire dalla zona di rischio e di farsi carico, con il dovuto sostegno, del compito genitoriale prima che l'incapacità, la solitudine, le conseguenze di esperienze esistenziali negative degenerino in carenze genitoriali gravi, procurando danno alla prole.

La terza articolazione è quella che prevede l'intervento dopo che il danno si è verificato ed è emerso. Questa purtroppo è la situazione più frequente, anche perché, come riconosce il documento OMS citato sopra, il maltrattamento familiare non è sempre di facile evidenza, sia per la distrazione del contesto sociale, sia per la resistenza che i genitori in difficoltà provano a riconoscere di aver bisogno di essere aiutati e ad accettare un aiuto.

In genere è difficile, per il servizio o l'operatore che si trovano a seguire questi casi, riconoscere il prezioso valore preventivo della loro attività: gli operatori possono provare un

senso individuale o collettivo di impotenza, di irreparabilità della situazione che stanno trattando. È invece importante, anche per il suo benessere, che chi opera a questo terzo livello sia consapevole della grande importanza di ciò che sta facendo: proteggere un bambino o un ragazzo vittima di violenza, intervenire quanto più precocemente possibile per la riparazione dei danni (prevalentemente evolutivi e psicologici, quindi non sempre facilmente e immediatamente diagnosticabili); evitare la reiterazione delle azioni genitoriali dannose significa superare il rischio di cronicità che troppo spesso minaccia queste vittime.

Il comma 3 dell'articolo, infine, fa chiarezza circa un equivoco che spesso complica i percorsi, già di per sé accidentati e faticosi, della protezione del bambino. Sembra infatti all'uomo della strada, anche a causa di messaggi mass-mediali confusivi, che la protezione di un bambino si accompagni ad obiettivi punitivi degli operatori nei confronti dei genitori. La Regione con questo comma esprime con chiarezza, invece, lo spirito che del resto caratterizza tutta la legge, e che è lo spirito degli operatori psico-sociali-sanitari e dei servizi nei quali operano: quello di sostenere le possibilità affettive, accuditive ed educative dei genitori al fine di garantire a tutto il nucleo quel benessere di cui il soggetto in età evolutiva ha bisogno. Evidentemente, siamo ancora in ambito di prevenzione, in un'ottica che pone al primo posto le competenze genitoriali, al fine di renderle adeguate ai loro compiti, e non pensieri, pregiudizi, atteggiamenti ispirati al sospetto e alla squalifica ⁽⁴⁾.

(4) Una prova dell'approccio non criminalizzante, ma impegnato sul fronte del sostegno, è evidente nello spazio che la legge dedica a un servizio specifico volto anche alla prevenzione del disagio familiare: i Centri per le famiglie, che la legge colloca al primo posto tra i servizi del territorio (Capo II), specificandone i fini (promozione del benessere, specie ai nuclei monoparentali o con figli disabili; sostegno negli eventi critici, potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici) e le tre principali aree di intervento (informazione per un accesso rapido e amichevole al servizio; consulenza educativa; sviluppo delle risorse familiari e comunitarie); programmazione integrata con i consultori familiari.

3. Una formazione a 360°

In coerenza con l'impostazione rigorosa data all'attività di prevenzione, il legislatore regionale si preoccupa di renderne possibile l'attuazione. Già all'art. 9 è annunciato l'impegno per l'approccio integrato e agli artt. 17 e 18 sono stabiliti i modelli organizzativi che meglio possono garantire tale approccio. L'art. 24, focalizzato sui bisogni di sostegno, aiuto e accompagnamento dei bambini e ragazzi vittime di reato, si preoccupa, nel comma 1, di assicurare qualità all'attività dell'operatore e informazione diffusa sulle buone prassi da seguire.

In realtà il compito di individuare la possibilità che esistano gli estremi di reato è un compito non solo estremamente delicato e complesso, ma anche emotivamente inquietante. D'altra parte l'operatore non deve trasformarsi in investigatore ma, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ha l'obbligo penale di segnalare all'autorità giudiziaria situazioni fondatamente sospette. Già la consapevolezza di questo obbligo, in una materia che attiene all'intimità di un nucleo familiare, può creare dubbi, perplessità, soprattutto indurre a non vedere⁽⁵⁾ o, al polo opposto di questa posizione, aprire il campo a denunce frettolose e prive di un minimo di riscontro obiettivo, causando gravi danni a tutto il nucleo familiare e di riflesso alla presunta vittima, esposta così comunque ad una vittimizzazione⁽⁶⁾.

La risposta a questi rischi è ben articolata alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24, dove il legislatore presenta non un

(5) Si veda, a questo proposito, C. ROCCIA e C. FOTI, *Occhio non vede, cuore non duole, operatori minorili e meccanismi di difesa nella gestione dei casi di abuso sessuale*, in *Ib.* (a cura di), *L'abuso sessuale sui minori. Educazione sessuale, prevenzione e trattamento*, Milano, Unicopli, 1998.

(6) Per la soluzione dei possibili problemi giuridici, dei servizi, la legge (art. 17, comma 7) prevede, quale sostegno per gli operatori e le équipes, la figura dell'esperto giuridico. La Regione negli anni 2004-2005 ha attivato, in tal senso, una prima esperienza formativa.

generico richiamo alla necessità della formazione, ma passa in rassegna i numerosi operatori che nello svolgimento dei loro compiti professionali possono, per motivi diversi, entrare in contatto con bambini che attraverso il comportamento, segnali fisici o confidenze, rivelano situazioni di violenza subita o assistita. Il legislatore, con un approccio meticoloso e innovativo, elenca queste diverse professionalità (personale scolastico ed educativo in genere; pediatri di libera scelta e medici di famiglia; pediatri di comunità e assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale; operatori delle strutture ospedaliere; operatori degli spazi giovanili consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti) e per ciascuna di esse non solo richiama la necessità di una formazione specifica in ordine alla prevenzione e alla protezione dei bambini, specie nei casi più gravi di violenza sessuale e maltrattamento, ma giustifica i motivi della necessità di tale formazione, in relazione alle loro specifiche opportunità di osservazione.

Queste linee dettagliate di formazione, per una perfetta e quanto più efficace applicazione, richiedono di essere integrate con quelle già espresse dal legislatore regionale che individuava nella formazione al lavoro di équipe una condizione indispensabile per la corretta prevenzione e presa in carico dei casi di abuso ai minori ⁽⁷⁾. Ora il cerchio si chiude, sulla linea della conferma dell'esistente e dell'innovazione suggerita dalla sperimentazione di quel primo richiamo: non solo incontri di équipe multidisciplinari, ma incontri tra professionisti specificamente formati nell'individuazione e nella rilevazione di segnali di sofferenza nei bambini e ragazzi che possono incontrare nello svolgimento delle loro funzioni.

L'innovazione consiste nel coniugare e porre a confronto competenze e disponibilità, che in ultima analisi significa passare dalla volontà di esercitare la protezione alla istituzione

(7) Deliberazione del Consiglio regionale 24 novembre 1999, n. 1294 "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori".

di un vero e proprio sistema di protezione (art. 23, comma 2), garantito a monte dalle politiche e dalle scelte operative ampiamente illustrate in altri articoli della legge e riconfermate nello stesso comma. Il sistema si crea quando politiche, scelte organizzative, previsioni di bilancio, aggiornamento di risorse umane dedicate, assegnazione di tempi riservati al confronto, costruzione di sinergie operative, trovano un'armonizzazione complessiva accuratamente costruita e valorizzata. Allora il sistema di protezione per il benessere e la cura di bambini e ragazzi funziona e in un sistema così organizzato le giovani generazioni, che sono comunque soggetti deboli, vivono in sicurezza.

4. *L'informazione su aspetti specifici del disagio minorile*

Accanto alla formazione, le lettere *b*), *c*) e *f*) di questo ricchissimo comma 1 dell'art. 24 trattano il tema dell'informazione, in uscita e in entrata: campagne informative alla popolazione perché si formi una competenza diffusa e generale sui temi riguardanti l'abbandono scolastico, e sulle forme diverse di sfruttamento dei cittadini di età minore, perché sappiano come evitarle se ne fossero tentati o le riconoscano come reato se ne venissero a conoscenza, e come segnalarle. Questo genere di informazione è da considerare una vera e propria educazione alla responsabilità civica che ogni cittadino adulto, al di là della professione e dello stato di vita, deve percepire come responsabilità propria nei confronti dei suoi concittadini più piccoli. Troppo spesso la tendenza a "non interessarsi", a "fare i fatti propri" consente di fatto che situazioni di rischio degenerino in tragedie estreme che vedono coinvolte piccole vittime. Accanto alla promozione di una coscienza civica responsabile, la legge prevede anche campagne per favorire nei cittadini la conoscenza dei loro diritti e i passi da compiere per ottenerli, per promuovere la costituzione di parte civile (lettera *f*) sempre del comma 1) o la conoscenza del diritto alla prote-

zione di cui le vittime possono godere nel corso della raccolta di testimonianze, come previsto dalla legge italiana (comma 3 dello stesso articolo) ⁽⁸⁾.

Non solo: la lettera *c*) del comma 1 prevede un ulteriore intervento teso a facilitare e semplificare il passaggio di notizie dall'ambito privato all'ambito pubblico, per assicurare interventi protettivi quanto più possibile tempestivi: l'attivazione di punti di ascolto per altro non generici, non paragonabili ai tradizionali sportelli sociali, ma gestiti da operatori competenti ⁽⁹⁾.

5. *La cura, un tema delicato e controverso*

Le lettere *c*), *d*), e il comma 5 affrontano con apparenti naturalezza e ovvietà temi che non sono per nulla scontati; anzi: sono spesso al centro di feroci dibattiti giudiziari e di pesanti polemiche.

Non è affatto scontato che al minore vittima sia assicurato "l'accompagnamento tutelante in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia con il bambino o l'adolescente" (comma 1, lettera *d*). Ancor meno o per nulla scontata è la possibilità che la vittima possa contare su una presa in carico tempestiva, e questo paradossalmente proprio nei casi più gravi, che si configurano come reato e che necessitano più di tutti (il comma cita non a caso la violenza sessuale, che è la più grave, dannosa, destabilizzante violenza che un giovane cittadino possa subire, gravida di

(8) Art. 609-*decies*, terzo e quarto comma del codice penale e art. 498, comma 4-*ter* del codice di procedura penale.

(9) Tra l'altro questi sportelli pubblici, ai quali il cittadino può accedere sia personalmente che tramite telefono, in Italia si stanno diffondendo fino a costituire una rete che renderà sempre più superflue le costose reti private.

conseguenze anche a lungo termine difficilmente riparabili) di interventi riparativi agiti con tempestività e competenza ⁽¹⁰⁾.

Gli ostacoli all'erogazione tempestiva delle cure psicologiche di cui necessita una personalità in formazione che è stata vittima di un grave trauma non vengono tanto e solo dalla mancanza, pur presente, di operatori preparati, dalla povertà di risorse umane da cui sono afflitti i servizi sociali e sanitari dedicati a questo particolare genere di disagio minorile, quanto e soprattutto da una corrente ideologica che periodicamente elabora e diffonde "carte" elaborate da gruppi di professionisti, con carattere di indirizzo (non normativo!) nelle quali si individua nella cura al minore traumatizzato un impedimento all'accertamento della verità giudiziaria, negando valore di prova agli elementi conoscitivi e valutativi raccolti da chi svolge la terapia. La conseguenza è che l'intervento terapeutico può essere gravemente procrastinato. Questa corrente di pensiero ⁽¹¹⁾, evidentemente, trascura o almeno sottovaluta da un lato l'effetto traumatico dei comportamenti violenti sul sistema psicologico dei soggetti che li hanno subiti – specie in età evolutiva – e dall'altro ignora tutta la letteratura che illustra, spiega ⁽¹²⁾ e motiva l'urgenza di interventi riparativi,

(10) La *Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia*, elaborata dalla omonima commissione scientifica del CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia) afferma che "il danno (dell'abuso, *N.d.R.*) è tanto maggiore quanto più: il fenomeno resta nascosto o non viene riconosciuto; non viene attivata protezione nel contesto primario e nel contesto sociale; l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata; viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con chi nega l'abuso" in M. MALACREA e S. LORENZINI, *Bambini abusati*, Milano, Cortina, 2002, p. 1.

(11) Espressa in particolare nella *Carta di Noto* del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002 e nel *Protocollo di Venezia* del 23 settembre 2007.

(12) Si citano qui solo alcuni autori. D. GLASER e S. FROSH, *Sexual child abuse*, London, MacMillan, 1993; D. GHEZZI, *Le risposte di aiuto nell'abuso sessuale intra-familiare sui minori*, in *Minori Giustizia*, Milano, Angeli, 1998, n. 2; J.L. HERMAN, *Trauma and Recovery*, New York, Basic Books, 1992, trad. it. *Guarire dal trauma*, Roma, Ma.Gi., 2005; R. LUBERTI, *Caratteristiche degli effetti a lungo termine della violenza subita in età minore*, in D. BIANCHI e E. MORETTI, *Vite in bilico, indagine retrospettiva sui maltrattamenti e abusi in età infantile*, Firenze, Istituto degli In-

descrivendone la complessità e il *surplus* di difficoltà dovuto frequentemente proprio a ritardi nell'erogazione delle cure⁽¹³⁾, e infine giunge a ignorare lo stesso dettato costituzionale⁽¹⁴⁾. Se da un lato è doveroso garantire i diritti di chi è presunto colpevole, d'altra parte è pericoloso e assolutamente da evitare il rischio di condividere quella cultura adultocentrica che tende a diffidare della capacità dei bambini e adolescenti di ricordare e riferire correttamente esperienze fisiche ed emotive subite⁽¹⁵⁾.

È doveroso pure tener presente – anche perché l'articolo che stiamo esaminando ne fa esplicito richiamo agli operatori nel già citato comma 3) – che, a fronte di questa diffidenza, sono frequentemente trascurate⁽¹⁶⁾ proprio quelle misure previste

nocenti, 2006; M. MALACREA e A. VASSALLI, *Segreti di famiglia*, Milano, Cortina, 1990; M. MALACREA, *Trauma e riparazione*, Milano, Cortina, 1998; M. MALACREA e S. LORENZINI, *Bambini abusati*, Milano, Cortina, 2002; B.A. VAN DER KOLK, A.C. MCFARLANE e L. WEISAETH, *Traumatic Stress*, New York, The Guilford Press Inc., 1996, trad. it. *Stress traumatico, gli effetti sulla mente, sul corpo e sulla società delle esperienze intollerabili*, Roma, Ma.Gi., 2004. La letteratura è in genere concorde sulla necessità di garantire tempestivamente le cure ai bambini vittime di traumi psicologici, specie di natura sessuale, così come vengono normalmente garantite alle vittime di trauma fisico.

(13) M.T. PEDROCCO BIANCARDI e L. e M. SPERASE, *La cicogna miope, dalla famiglia che violenta alla famiglia che ripara*, Milano, Angeli, 2008, descrivono il faticoso percorso di recupero di una ragazzina che, pur avendo ripetutamente tentato di rivelare e di chiedere aiuto per sfuggire agli abusi intrafamiliari di cui era vittima, solo a 12 anni è stata riconosciuta e aiutata nella sua dolorosissima situazione, con costi umani pesantissimi, sia per lei che per gli operatori e soprattutto per la famiglia che se ne è fatta carico.

(14) La Costituzione italiana, all'art. 32, comma 1, sancisce il diritto alle cure per ogni cittadino, affermando: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo (...)".

(15) Il tema della protezione è stato approfondito in un convegno regionale, organizzato dal Cismai e dalla Regione Emilia-Romagna il 23 novembre 2007, in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell'abuso all'infanzia celebrata a Bologna, i cui atti sono pubblicati in A. CALCIOLARI e M.T. PEDROCCO BIANCARDI (a cura di), *Violenza e salute: il bambino al centro, pensieri ed esperienze di protezione*, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 2008 (Quaderni del servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione Emilia-Romagna, n. 18).

(16) Cfr. i risultati della ricerca svolta da D. DIANO sull'applicazione delle misure di protezione previste dalla legge nel corso delle audizioni protette e degli incidenti

dalla legge per rendere meno faticosa la testimonianza della vittima, nella maggioranza dei casi – data la specifica qualità del reato – unico testimone⁽¹⁷⁾.

6. *Specifici ambiti di cura*

Un intervento del consiglio direttivo dell'AIMMF (Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglie) dell'8 marzo 2008 ha portato chiarezza sul delicato problema del diritto della vittima alla cura, ribadendone la precedenza assoluta, con l'affermazione che “gli interventi di cura, psicologici ed educativi, non possono essere né rinviati né subordinati in relazione ai tempi del processo penale, ad esigenze di segretezza e alle garanzie dell'indagato o imputato già previste dalla legge; neghiamo che curare un bambino che sta male possa ledere diritti altrui”.

Questo autorevole chiarimento coinvolge evidentemente in modo rigoroso lo stile operativo dei servizi, in coerenza, del resto, con quanto ripetutamente richiedono numerosi passi dell'art. 24.

Può essere utile approfondire ulteriormente le opportunità implicite nel già accennato sistema di protezione (comma 2) che, costruito sulla solida base delle intese interistituzionali, è lo strumento cui la Regione assegna il ruolo di garantire e potenziare “l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza (...) gestiti da soggetti pubblici e privati operanti in modo integrato e sinergico”.

probatori svolti con bambini e adolescenti vittime di violenza sessuale e chiamati a testimoniare, in *Minori Giustizia*, Milano, Angeli, n. 2/2009, in corso di stampa. (17) Numerosi problemi relativi al tema del diritto alla cura del bambino traumatizzato sono richiamati anche in M.T. PEDROCCO BIANCARDI, *Violenza sessuale su bambini e ragazzi: tra rischio di ulteriori violenze e impegno di protezione*, in *Minori Giustizia*, cit.

Sostanzialmente, una rivisitazione riepilogativa dei compiti assegnati al sistema di protezione dall'art. 24 della legge nei confronti dei minori vittime di reato si sviluppa secondo due direttive:

– “l’accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall’allontanamento, anche d’urgenza, dalla famiglia, fino all’assistenza nell’eventuale iter giudiziario”. In realtà l’accompagnamento della vittima, quando possibile – cioè nei casi in cui l’allontanamento non sia un’urgenza immediata o debba essere svolto all’insaputa dei genitori per evitare pericolose azioni di contrasto – deve iniziare ancor prima dell’allontanamento, con un’opera di descrizione, motivazione, giustificazione della scelta che si intende operare, per attenuare le conseguenze traumatiche del cambiamento che esso comporterà, e del quale il bambino tenderà inevitabilmente ad attribuirsi la causa. È già in questo momento preparatorio, condotto da personale “competente, capace di attivare un rapporto di fiducia” – possibilmente un educatore – che inizia il percorso di protezione e riparazione, che non può identificarsi superficialmente con i soli aspetti fisici. Il danno più grave che la vittima ha subito e che l’allontanamento rischia di acutizzare è sul piano psicologico: protezione e riparazione significa anzitutto evitare la possibile vittimizzazione secondaria, che la legge richiama al comma 3. Il bambino elabora proprie idee su quanto sta accadendo a lui e alla sua famiglia: vede genitori e parenti più inquieti di prima, sente giudizi pesanti sui servizi e i tribunali, coglie parole e pensieri di preoccupazione; talvolta viene apertamente accusato di essere la causa di tutto perché “ha parlato”, e addirittura di aver detto cose non vere, di essere bugiardo. La sua conclusione è semplice e diretta: “È tutta colpa mia”, e questo giudizio lo seguirà per lungo tempo, tingendo di nero anche i momenti belli o almeno di pace che l’esperienza dell’allontanamento potrà procurargli. L’intervento dell’operatore di riferimento, che tale dovrà restare per tutto il percorso di uscita dal tunnel della violenza di cui è stato vittima, già prima dell’allontana-

mento, può aiutarlo a modificare almeno in parte le impressioni negative che lo seguiranno per tutta la vita. Questo operatore di riferimento dovrà periodicamente incontrarlo per registrare il tono del suo umore, per spiegargli eventuali modifiche al primitivo progetto, per accompagnarlo nelle eventuali visite protette, soprattutto per prepararlo ed essergli vicino nell'eventuale interrogatorio testimoniale;

– “la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa”: è costituita in realtà da tre diverse funzioni, che inevitabilmente chiamano in causa il sistema. Purtroppo la penuria di risorse, che induce ciascun servizio a chiudersi nel proprio compito, lo scollamento tra Comuni e AUSL, la scarsa pratica del lavoro di équipe, rischiano di concentrare le tre diverse funzioni sulla responsabilità della sola assistente sociale, la cui preparazione ad ampio raggio può consentirle, più che ad altri colleghi, la competenza di riconoscere la natura dei problemi, ma non certo la competenza di dare risposte adeguate. Di fatto, nella carenza di disponibilità dei servizi complementari e complessivamente costitutivi della presa in carico, l'assistente sociale si trova spesso a svolgere, in solitudine e come può, compiti che non sono di sua stretta competenza, nell'urgenza dei tempi stabiliti dal tribunale per la restituzione delle informazioni richieste, fra le pressioni e le ostilità delle famiglie e dei loro rappresentanti legali. La presa in carico non può essere di un unico servizio – quello sociale – ma, attraverso quest'ultimo, cui per legge è assegnata la regia e la responsabilità del caso, compete anche ai servizi che di volta in volta emergono come indispensabili e che attingono all'area sanitaria e educativa. Del resto in proposito il comma 5 è assolutamente esplicito, là dove afferma che “la Regione riconosce il loro (dei bambini vittime, *N.d.R.*) diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico a opera dei servizi territoriali o specializzati”. Un caso particolare di questa presa in carico complessiva è rappresentato dal sostegno al genitore protettivo che la lettera e) del comma 1 richiama esplicitamente. Quando la violenza

è intrafamiliare, non sempre il genitore non abusante è immediatamente protettivo, e molto opportunamente il testo parla di sostegno. In presenza di eventuali gravi rivelazioni della vittima – dirette o mediate dalla scuola o da altre fonti di riferimento – non sempre il genitore non abusante è in grado di affrontare la situazione con la necessaria lucidità: può essere tentato di colludere con il perpetratore, che spesso è una persona cara, da cui dipende emotivamente e non di rado anche economicamente, o di presumere di riuscire a proteggere il figlio anche senza interrompere drasticamente i rapporti familiari. Il passaggio da genitore non abusante a genitore protettivo è spesso un percorso difficile che richiede, appunto, sostegno specifico, spesso di natura psicologica.

7. Le équipes di secondo livello

Il legislatore regionale dimostra un'ampia competenza ed una forte sensibilità nei confronti della molteplicità e gravità dei problemi connessi alla tutela dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, degli adolescenti di entrambi i sessi.

Così, nell'ambito dei servizi del territorio (Capo II), all'art. 18, la legge prevede la costituzione di "équipes specialistiche di secondo livello", attivate in ambito provinciale o sovradistrettuale e promosse dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Il sistema si perfeziona: con molto realismo, il legislatore si mostra consapevole che, tra i casi di "normale" disagio, se ne presentano spesso alcuni di più alta complessità, vuoi per la gravità e multiproblematicità delle situazioni, vuoi per l'elevato livello di conflitto, vuoi per intrecci relazionali complicati, o abitudini culturali consolidate, o difficili storie familiari transgenerazionali. Casi dove la difficoltà di comprensione rende difficile quella presa in carico efficace che il territorio deve assicurare; casi che necessitano di alta specializzazione.

In questi casi, i servizi territoriali devono poter contare su un servizio di consulenza (comma 4, lett. a), che aiuti a districare

i problemi, ma non solo: questo è il livello minimo richiesto. Più decisiva e preziosa è la possibilità di contare su un'equipe specializzata che, su invio del servizio territoriale e rispettandone la titolarità (comma 3), prenda in carico complessivamente il caso "quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli (...) già avviati dal servizio territoriale".

Anche l'accompagnamento della vittima nel percorso giudiziario (comma 4, lett. *c*) può presentare aspetti di particolare complessità, e in questi casi l'intervento dell'equipe specializzata può garantire maggior cura di quanto sia possibile prestare da parte del servizio territoriale, operato dalla molteplicità dei casi ad accesso diretto.

Un ulteriore tema di estrema delicatezza riguarda l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi che, a causa di stili di vita o episodi violenti a cui sono esposti nella famiglia biologica, devono essere accolti in comunità o in famiglia affidataria. A questo tema la Regione ha dedicato uno specifico documento: la "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi" approvato con delibera di Giunta regionale n. 846 dell'11 giugno 2007. Il paragrafo 1.3.3 della parte III della direttiva, estremamente impegnata e impegnativa sul fronte della formazione di tutti gli operatori dell'accoglienza – adulti e nuclei affidatari ed educatori di comunità – dichiara l'obbligatorietà della supervisione per gli educatori di alcune specifiche categorie di comunità di accoglienza e, nel contempo, la raccomanda "fortemente per tutti". Ebbene, la l.r. 14 alla lettera *d*) del comma 4 dell'art. 18 che stiamo esaminando assegna questo compito di supervisione all'equipe di secondo livello. Altro problema cruciale per i servizi della tutela è la terapia: si tratta in realtà di un duplice problema. Infatti il caso è da prendere in carico su due fronti: dal punto di vista della vittima, che resterà in qualche modo tale finché non avrà potuto elaborare il trauma subito, e dal punto di vista della famiglia di origine dalla quale ha dovuto essere separato, che non potrà accoglierlo in sicurezza; nei casi meno felici la vittima potrà essere inserita in una famiglia che, accogliendo-

lo come figlio, gli assicurerà non solo affetto, protezione ed educazione adeguata, ma anche identità di cittadino a tutti gli effetti. I casi gravi di violenza ai soggetti in età evolutiva, se si vogliono definitivamente risolvere, alla fine del lungo percorso di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, iter che frequentemente dovrà incrociare anche l'ambito giudiziario, devono approdare a un intervento terapeutico. O meglio: terapia per la famiglia maltrattante, riparazione per la vittima, integra dal punto di vista sanitario, quindi non bisognosa di terapia, ma danneggiata dalle esperienze traumatiche, quindi bisognosa di riparazione. Il rischio è che questi due percorsi vengano svolti separatamente, affidati, come è giusto, a professionisti diversamente specializzati, ma non in contatto tra loro. Perché la violenza è una patologia relazionale, e sia la terapia di chi ne è affetto (la famiglia) sia la riparazione di chi ne ha subito i danni (il bambino/ragazzo/adolescente), pur se condotte distintamente, devono prevedere momenti di condivisione e un costante confronto tra terapeuti ⁽¹⁸⁾. L'assegnazione del compito terapeutico ad un'équipe specializzata assicura questa possibilità di formato misto che, mentre cura distintamente i distinti disturbi, ricomponne progressivamente la relazione devastata dalla violenza.

Da ultimo le condizioni perché queste équipe specializzate di secondo livello non restino nel mondo dell'utopia e il progetto diventi programma realizzabile e realizzato, il comma 5 prevede la composizione dell'équipe "costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore, a seconda dei casi integrata da altre figure professionali specificamente preparate".

(18) I testi che più di altri trattano il problema del particolare formato terapeutico/ripartivo richiesto da questi casi sono: M. MALACREA, *Trauma e riparazione*, cit. e J.L. HERMAN, *Guarire dal trauma*, cit.

8. *Una strategia di ampio respiro*

Si ricordava all'inizio per sommi capi il retroterra scientifico internazionale che conferma e rinforza lo spirito di questa legge. La preoccupazione per garantire alle piccole vittime della violenza una protezione quanto più tempestiva ed efficace è quindi autorevolmente condivisa, anche se non manca la consapevolezza del legislatore che la sua applicazione richiede l'operosità, l'organizzazione e la pazienza proprie di tutti i percorsi che non possono essere compiuti senza un consenso diffuso, frutto della consapevolezza che tutti i soggetti deboli (e i bambini e ragazzi lo sono in modo particolare, anche per il peso che l'attualità ha sul loro futuro personale e sociale), devono essere posti al centro delle attenzioni culturali, politiche, legislative, finanziarie, di una società che voglia essere veramente civile e interessata al proprio futuro.

Queste righe hanno limitato la riflessione solo su alcuni articoli della prima parte della l.r. 14/2008: Margherita Govi nelle pagine che lo precedono ha approfondito in modo più ampio tutti i passaggi e le scelte istituzionali che, assicurate o consolidate, possono in premessa favorire la sua applicazione. Ma è significativo e rassicurante il fatto che la legge, con coraggio e realismo, si proietti oltre l'infanzia e l'adolescenza per garantire, grazie a un benessere assicurato in partenza, il benessere dei giovani. La focalizzazione sulla prevenzione, in termini culturali e operativi, assicurerà loro la possibilità di progettare responsabilmente e di agire in autonomia, grazie al benessere che avranno potuto sperimentare nei primi anni di vita e in adolescenza.

Documentazione

Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14

“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”*

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto della legge*
- Art. 2 - Principi ispiratori*
- Art. 3 - Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa*
- Art. 4 - Funzioni del Comune*
- Art. 5 - Funzioni della Provincia*
- Art. 6 - Funzioni della Regione*
- Art. 7 - Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani*

PARTE II - BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I - OBIETTIVI E PROGRAMMI

- Art. 8 - Riconoscimento di autonomi diritti*
- Art. 9 - Obiettivi della programmazione regionale*

TITOLO II - SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

CAPO I - AZIONI A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI

- Art. 10 - Partecipazione e qualità della vita*
- Art. 11 - Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani*
- Art. 12 - Educazione ai media*
- Art. 13 - Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche*
- Art. 14 - Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative*

CAPO II - SERVIZI DEL TERRITORIO

- Art. 15 - Centri per le famiglie*
- Art. 16 - Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale*
- Art. 17 - Servizio sociale professionale ed équipe territoriali*
- Art. 18 - Équipe di secondo livello*

CAPO III - STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

- Art. 19 - Coordinamento tecnico a livello distrettuale*
- Art. 20 - Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali*

(*) Pubblicata nel BUR n. 129 del 28 luglio 2008. Testo non ufficiale.

- Art. 21 - Coordinamento tecnico provinciale*
Art. 22 - Organismi regionali di coordinamento

CAPO IV - PREVENZIONE E TUTELA

- Art. 23 - Prevenzione in ambito sociale*
Art. 24 - Minori vittime di reato
Art. 25 - Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali
Art. 26 - Bambini e adolescenti disabili
Art. 27 - Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale
Art. 28 - Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore
Art. 29 - Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale

CAPO V - DIRITTO DEL BAMBINO A UNA FAMIGLIA E ALL'ACCOGLIENZA

- Art. 30 - Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale*
Art. 31 - Affidamento familiare e accoglienza in comunità
Art. 32 - Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare

PARTE III - GIOVANI

TITOLO I - PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI

- Art. 33 - Obiettivi della programmazione regionale*
Art. 34 - Forum giovani
Art. 35 - Informagiovani
Art. 36 - Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili

TITOLO II - AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

- Art. 37 - Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile*
Art. 38 - Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali
Art. 39 - Accesso all'abitazione
Art. 40 - Interventi di promozione culturale
Art. 41 - Promozione della salute e di stili di vita sani
Art. 42 - Mobilità e cittadinanza europea
Art. 43 - Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani
Art. 44 - Spazi di aggregazione giovanile
Art. 45 - Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy

PARTE IV - NORME FINANZIARIE E FINALI

- Art. 46 - Clausola valutativa*
Art. 47 - Attuazione degli interventi
Art. 48 - Norme transitorie
Art. 49 - Modifiche e abrogazioni di norme
Art. 50 - Abrogazioni di leggi
Art. 51 - Fondo per le giovani generazioni
Art. 52 - Norma finanziaria

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2
Principi ispiratori

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;

b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;

c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;

d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto

della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;

e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;

f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;

g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;

h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.

Art. 3

Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:

a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;

b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le

università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;

c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;

d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;

e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. I comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.

2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:

a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenti;

b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenti, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;

c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.

3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di

luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.

4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5

Funzioni della Provincia

1. La Provincia, quale ente intermedio:

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;

e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;

f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;

g) approva il programma provinciale delle azioni per i giovani, cura il coordinamento e il monitoraggio delle azioni territoriali al fine di realizzare gli obiettivi definiti nelle linee prioritarie di azione della programmazione regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) e i relativi piani attuativi.

Art. 6
Funzioni della Regione

1. La Regione:

a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;

b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;

c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;

g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38);

i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;

j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre

istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 7

Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.

3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.

4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;

b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;

c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;

d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;

e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.

5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati; d'intesa con le province, sono specificati e articolati i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.

PARTE II BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I OBIETTIVI E PROGRAMMI

Art. 8 Riconoscimento di autonomi diritti

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

*Art. 9**Obiettivi della programmazione regionale*

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.

2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:

a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;

b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003;

d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.

3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.

4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei programmi provinciali di cui all'articolo 20 e dei piani distrettuali per la salute e il benessere.

5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la

conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ
PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

CAPO I

AZIONI A FAVORE DI BAMBINI E ADOLESCENTI

Art. 10

Partecipazione e qualità della vita

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;

b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;

c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;

d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;

e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei

bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;

f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

Art. 11

Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale ed essere adeguati ai contesti di vita dei ragazzi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:

a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;

b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;

c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofes-

sionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;

d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.

3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

Art. 12

Educazione ai media

1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.

2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.

3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

*Art. 13**Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche*

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:

a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico, le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;

b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;

c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

*Art. 14**Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative*

1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I

servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.

2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.

5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.

6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di

ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.

7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.

8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.

9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.

10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.

CAPO II

SERVIZI DEL TERRITORIO

Art. 15

Centri per le famiglie

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.

2. Il centro è un servizio finalizzato:

a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;

b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;

c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.

3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:

a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;

b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;

c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.

4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zionali e provinciali previsti dalla presente legge.

5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.

6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 della l.r. 12 marzo 2003, n. 2.

Art. 16

Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 17

Servizio sociale professionale ed équipe territoriali

1. I comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991.

2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.

4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.

5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.

6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipes multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.

7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipes anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziativa di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.

8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 18

Équipe di secondo livello

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipes specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.

2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.

3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità

e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.

4. Le équipes di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:

- a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;
- b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;
- c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
- d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;
- e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.

5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'équipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

CAPO III

STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 19

Coordinamento tecnico a livello distrettuale

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.

2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di

piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:

a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;

b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

Art. 20

Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali

1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il programma provinciale persegue:

a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;

b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziativa nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;

c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipes territoriali e di secondo livello;

d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali.

Art. 21

Coordinamento tecnico provinciale

1. Presso ogni Provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.

2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in

merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003. Il coordinamento:

a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;

b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;

c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;

d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.

4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 22

Organismi regionali di coordinamento

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

za, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

3. Il coordinamento:

a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;

c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;

d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.

4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.

5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza "CAMINA"), con i seguenti compiti:

a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;

b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.

6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

CAPO IV

PREVENZIONE E TUTELA

Art. 23

Prevenzione in ambito sociale

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'articolo 19.

2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:

a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;

b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;

c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.

3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

Art. 24
Minori vittime di reato

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:

a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;

b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;

c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;

d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;

e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;

f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto

strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609-*decies*, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4-*ter* del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

*Art. 25**Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri
e nelle attività ambulatoriali*

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del d.P.R. 14 gennaio 1997) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:

- a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
- b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;
- c) garantire il diritto allo studio;
- d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.

2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

*Art. 26**Bambini e adolescenti disabili*

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.

2. I comuni, le province, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:

- a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;

b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;

c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;

d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;

e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.

3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

Art. 27

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:

a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;

b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:

a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;

b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;

c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.

3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.

4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

Art. 28

Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia.

Accordi con il terzo settore

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:

a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;

c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;

d) sostegno d'iniziativa d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.

2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

*Art. 29**Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale*

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989, il principale organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

CAPO V

DIRITTO DEL BAMBINO A UNA FAMIGLIA E ALL'ACCOGLIENZA

*Art. 30**Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale*

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991, e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).

2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:

a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;

b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;

c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.

3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipes di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.

4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

Art. 31

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

Art. 32

Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.

2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

PARTE III GIOVANI

TITOLO I

PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI

Art. 33

Obiettivi della programmazione regionale

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le

forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.

2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.

3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d*).

4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:

a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;

b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);

d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38);

e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale

14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);

g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;

h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);

k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);

l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);

m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984, n. 38");

n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);

o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla l.r. 24 maggio 2004, n. 11.

5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

Art. 34
Forum giovani

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata “Forum giovani”, quale luogo privilegiato d’incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d’individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all’articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l’utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.

2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme della loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.

3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d’età giovanile:

a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell’ambito delle politiche giovanili;

b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;

c) enti locali e loro associazioni;

d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;

f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

Art. 35
Informagiovani

1. La Regione riconosce l’informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all’informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.

2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.

3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.

4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:

a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;

b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;

c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.

5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.

6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 36

Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili

1. Al fine di coordinare e integrare le politiche e gli interventi rivolti ai giovani nei loro rispettivi territori, e in un quadro di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, nonché di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, ciascuna Provincia approva linee triennali d'indirizzo, articolate in piani annuali, sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, coerenti con quanto stabilito dalla presente legge e, in particolare, con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 33, comma 4.

2. Le linee d'indirizzo di cui al comma 1 vengono presentate alla Regione con le modalità definite dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, ciascuna Provincia garantisce il coordinamento provinciale delle politiche giovanili attraverso la costituzione di un proprio organismo, del quale definisce la composizione e le modalità di funzionamento, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle loro forme associative, delle AUSL, dell'associazionismo, del volontariato e cooperazione, dei COPRESC, della scuola, delle università, del mondo del lavoro e, più in generale, degli enti ed organizzazioni che operano nell'ambito delle politiche giovanili e incidono sulla qualità della vita dei giovani.

4. L'organismo di coordinamento provinciale:

a) avanza proposte ed esprime valutazioni sugli indirizzi e la programmazione degli interventi sul territorio provinciale a favore dei giovani, anche ai fini del superamento di eventuali squilibri sul piano quantitativo e qualitativo;

b) assicura il raccordo tra le politiche di settore, in particolare con gli orientamenti previsti nei piani distrettuali per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003, per la diffusione di buone prassi tra territori e servizi e per l'elaborazione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale;

c) promuove riflessioni sulla condizione dei giovani e le problematiche che li riguardano;

d) collabora con la Provincia per le attività di monitoraggio degli interventi e per l'aggiornamento dei flussi informativi per l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7.

TITOLO II

AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

Art. 37

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile

1. La Regione e le province favoriscono l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione

n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 – “Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa – attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva” (sistema Youth Pass).

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.

4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziativa di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

Art. 38

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso

qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.

2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.

3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.

4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.

5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.

6. La Regione e le province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.

7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:

a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;

- b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;
- c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
- d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.

8. La Regione e le province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 39

Accesso all'abitazione

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3-*bis* della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di

locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.

2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001.

3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzano forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

Art. 40

Interventi di promozione culturale

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.

2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.

3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.

4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.

5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e

delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.

6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.

7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

Art. 41

Promozione della salute e di stili di vita sani

1. La Regione:

a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;

b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;

c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;

d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;

e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territo-

riali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;

f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;

g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;

h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;

i) sostiene la sperimentazione di équipe multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;

j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;

k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;

l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 16;

m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono

la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

Art. 42

Mobilità e cittadinanza europea

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le province ed i comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.

3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.

4. La Regione e le province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.

5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.

6. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Par-

lamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.

Art. 43

*Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile
per l'esercizio di attività dedicate ai giovani*

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.

3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003, la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

Art. 44

Spazi di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale

e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzano come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di

cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

Art. 45

Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.

2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

PARTE IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 46⁽¹⁾

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

(1) Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008: “(omissis) Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale; (omissis)”.

a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziare adeguate risorse finanziarie.

Art. 47

Attuazione degli interventi

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.

2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.

4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:

a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;

b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.

5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.

7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.

8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.

9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

Art. 48

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

*Art. 49**Modifiche e abrogazioni di norme*

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile”.

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono abrogati.

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. *Quota associativa, programmi e contributi.* – 1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.

2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'Assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA”.

5. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004 è abrogato.

Art. 50
Abrogazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);
 - b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);
 - c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);
 - d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna).

Art. 51
Fondo per le giovani generazioni

1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.
2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:
 - a) le somme provenienti dallo Stato;
 - b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;
 - c) le eventuali altre risorse statali vincolate;
 - d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.

Art. 52
Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite

unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.


Schemi illustrativi della l.r. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”

*Alberto Calciolari**



(*) Funzionario del servizio Politiche familiari, Infanzia, Adolescenza della Regione Emilia-Romagna.


Il Comune singolo o associato (art. 4)



Regione Emilia-Romagna


La Provincia (art. 5)

(infanzia e adolescenza)



Regione Emilia-Romagna

La Regione (art. 6)




Regione Emilia-Romagna

Sistema dei servizi ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza




Regione Emilia-Romagna

Strumenti per l'integrazione delle politiche: i coordinamenti



Regione Emilia-Romagna

Il coordinamento tecnico a livello distrettuale (art. 19)




Il coordinamento assicura:

- Rete di relazioni per superare settorializzazioni;
- Monitoraggio e valutazione programma territoriale d'intervento;
- Promozione buone prassi e documentazione


Regione Emilia-Romagna

Il coordinamento tecnico provinciale (art. 21)




Regione Emilia-Romagna

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS)




Regione Emilia-Romagna


Coordinamenti regionali /1



Coordinamenti regionali /2



Coordinamenti regionali /3



Regione Emilia-Romagna

L'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani (art. 7)



Regione Emilia-Romagna

Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative (art. 14)

La Regione valorizza il tempo extrascolastico attraverso la promozione di iniziative e servizi gestiti da soggetti pubblici e privati

I servizi pubblici e a finanziamento pubblico sono aperti a tutti senza distinzioni; In tutti i servizi e le attività è presente un adulto responsabile



Regione Emilia-Romagna

I servizi del territorio

Centri per le famiglie
(15)

Serv. educativi
prima infanzia,
diritto allo studio,
Istruzione,
Formaz. professionale
(16)

Servizio sociale
Professionale;
équipe territoriale
(17)

équipe di
secondo livello
(18)

Regione Emilia-Romagna


Art. 15 Centri per le famiglie

"I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli"




Regione Emilia-Romagna

Servizio sociale professionale ed équipe territoriali (art. 17)




Regione Emilia-Romagna


Bambini e ragazzi vittime di reato: il sistema di protezione (art. 24)



Le équipes di secondo livello/1




Le équipe di secondo livello/2



Regione Emilia-Romagna

Ragazzi autori di reato: la rete di esecuzione degli interventi (art. 27)



Regione Emilia-Romagna

Indice analitico della l.r. 14/2008*

I riferimenti riportati nel presente indice analitico – riferiti esclusivamente alle parti I e II –, se composti da numeri romani, rinviano alla parte e al titolo (es: I.II = parte I, titolo II); i riferimenti in numeri arabi e in lettere rinviano invece ad articolo ed, eventualmente, comma e lettera (es.: 5.1 = art. 5, comma 1; 1.2.a = art. 1, comma 2, lett. a). In grassetto è evidenziato il riferimento principale della voce.

Abbandono:

- contrasto dell’a. dei bambini: **30**
- della pratica sportiva: 13.1.a
- scolastico: 14.6; 24.1.b

Abitativa, politiche e programmi in materia a.: 3.1.a; 6.1.j

Accattonaggio: 24.1.b

Accesso:

- ad invio dei servizi: 14.6; 18.3
- alla cultura e alle arti: 10.2.d
- all’ambiente: 10.2.c;
- alle informazioni: 15.3.a
- all’equipe: 18.3
- diretto ai servizi: 14.5; 14.6
- facilitazione dell’a. ai servizi, agli interventi: 2.1.h; 9.3; 11.2.c; 14.7; 25.1.d

Accoglienza: 4.2.d; 24.2; 25.1.d; 27.3; **II.V**

- familiare: 30.2; **31**
- tra famiglie: 15.2.c
- in comunità: 18.2; 27.3; **31**

Accompagnamento:

- dei b. e r.: 14.6; 18.4.c; 24.1.d; 24.4; 31.2

– dei genitori: 23.3

– tutelante dei b. e r.: 24.1.d

Accordo, intesa: 6.1.j; 7.3; 11.1; 14.3; 24.2; 25.2; 27.2.c; **28**; 30.4; 32.1

Adeguatezza genitoriale: v. Competenza genitoriale.

Adozione: 18.2; **30**

- ente autorizzato in materia di a.: 22.3.b

Adulto responsabile (nei servizi socio-educativi): 14.2

Affettività: 11.1; 13.1

Affidamento familiare: 18.2; **31**; v. anche Famiglia affidataria

Aggiornamento: v. Formazione

Aggregazione: v. anche Centro di a.

- familiare: 4.2.d
- tra persone: 10.2.b

Agio: v. Benessere

(*) A cura di Alberto Calciolari, funzionario del servizio Politiche familiari, Infanzia, Adolescenza della Regione Emilia-Romagna.

- Aiuto, auto e mutuo: 14.6; 15.3.c
 Alcol: 11.1
 Alfabetizzazione: 28.1.c
 Alimentazione: 11.1
 Allontanamento: 24.1.d; 31.1; 31.2
 Alta professionalità: v. Servizio di alta professionalità.
 Ambiente:
 – cultura della progettazione, pianificazione urbana ambientale e territoriale: 10.2.e
 – politiche e programmi in materia di pianificazione territoriale: 3.1.a
 – urbano: 2.1.e; 10.1; 10.2.c
 Ambulatorio: **25**
 Amministrativa, procedura: v. Procedura
 Amministrazione dello stato: v. Stato
 Area vasta: 20.2.a; 21.2.c
 Armonizzazione: v. Integrazione
 Arte: 10.2.d
 – diritto all'a.: 2.1.f
 Ascolto: 2.1.h; 10.2.e; 24.2; v. anche Centri di ascolto; v. anche Punti d'ascolto
 – diritto all'a.: 2.1.i; 8.2
 – dei genitori: 15.3.b
 Aspirazioni individuali: 2.1.f
 Assemblea legislativa regionale: v. Regione
 Assistente:
 – sanitario: 24.1.a
 – sociale: 17.2; 17.3; 18.5
 Assistenza: v. Livello essenziale di assistenza (LIVEAS)
 Assistenza domiciliare: 26.2.b
 Assistenziale, percorso: 9.3; 24.1.d
 Associazione: 32.1
 – datoriale e di categoria: 27.2.c
 – sportiva: 13.1.a; 13.1.b
 Associazionismo: 4.3; v. anche Terzo settore
 – degli enti locali: 17.4
 – familiare: **32**
 Attività fisica, motoria: 11.1; **13**; v. anche Educazione al movimento
 Attività criminosa, illegale: 24.6
 Atto di indirizzo e coordinamento triennale: v. Programmazione provinciale
 Audizione protetta: 24.4; 24.5
 Autonomia: 2.1.f; 11.2.d; 14.1
 Autorità giudiziaria: 4.2; 4.2.c; 7.3; 17.7; 22.3.b; 24.5; 30.2.b
 – provvedimento dell'A.g.: 31.1
 Autorizzazione, dei servizi socio-educativi: v. Servizi socio-educativi
 Azienda ospedaliera: 17.1
 Azienda UsL: 10.2.a; 11.1; 11.2; 17.1; 19.1; 26.2; 26.3
 Banca:
 – del tempo: 15.3.c
 – istituto bancario: 6.1.j
 Benessere: 1.2; 11.1; 15.2.a; 23.2.a; 26.3
 Bisogno: 1.1; 2.1.e; 13.1.a; 14.7; 23.3; 31.2
 – lettura dei b.: 4.1;
 – nuovi b.: 6.1.k;
 – orientamento al soddisfacimento dei b.: 2.1.h;
 Buone prassi, pratiche: 5.1.d; 10.2.a; 19.2.b; 20.2.d; 21.2.c; 22.3.d; 28.1.d
 Campeggio: 14.4; 14.9
 Centro:
 – di aggregazione: 4.3; **14.5**
 – di ascolto: 24.1.a
 – di documentazione educativa e per l'integrazione: 22.3.d
 – di servizio: 15.4
 – estivo: **14.8**
 – giustizia minorile: 27.2.b; v. anche Servizio sociale della giustizia
 – per l'impiego: 5.1.f
 – per le famiglie: **15**
 – studi: 12.1
 Chiesa cattolica: 14.3

- Circuito penale: v. Penale, circuito
Città: vedi ambiente urbano
Cittadinanza: 14.1
Clinico, percorso: 9.3
Collegamento:
– tra i servizi: 5.1.b
– tra politiche: 9.2.a
Collocamento: 26.2.e
Colloquio: 15.3.b
Comitato:
– italiano paraolimpico: 13.1.a
– olimpico nazionale italiano (CONI):
13.1.a
– regionale per le comunicazioni
(CORECOM): 12.2
Commissione:
– assembleare: v. Regione
– ex art. 13 d.lgs. 272/1989: 21.2.d;
29
– tecnica di coordinamento interisti-
tuzionale: v. Commissione ex art.
13 d.lgs. 272/1989
Competenza genitoriale: 15.2.a;
15.3.b; 18.4; 22.3.a; 23.3; 30.2.a
Comune: **4**; 6.1.e; 6.1.j; 14.10; 15.1;
17.1; 26.2; 26.3; v. anche Ente lo-
cale; v. anche Pubblico
Comunità: 27.4
– coesione della c.: 2.1.c
– locale: 4.1
– senso di appartenenza alla c.:
2.1.b
– regionale, c.: 1.1
– di accoglienza per bambini e ragaz-
zi: 18.4.d; 22.3.b; **31**
– di accoglienza per bambini e ragaz-
zi: controlli, verifiche e vigilanza:
4.2.b; 6.1.e
Comunicazione: 12.1; v. anche Di-
vulgazione
Concertazione, con enti locali: 9.2.b
Condizione, delle giovani generazioni:
2.1; 6.1.f; 6.1.k; 7.1; 7.4.c; 7.4.d;
17.7; 21.2.b; 24.1.a
Condivisione: v. anche Integrazione
– delle politiche, delle azioni, degli
strumenti, dei progetti: 4.4; 9.2.b;
14.6; 27.2.a; 28.1; 30.4
– delle buone pratiche: 22.3.d
– delle responsabilità: 11.2.a
Conferenza
– provinciale di coordinamento:
21.4
– regionale del terzo settore: 9.5
– territoriale sociale e sanitaria: 18.1;
21.2; 21.3; 21.4
Conflitto:
– gestione del c.: 10.2.b; 11.2.d
– risoluzione del c. 27.4
Congedo parentale: 15.2.a
CONI: v. Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI)
Conoscenza della realtà: 2.1.f
Consapevolezza: 24.5
Consiglio comunale aperto: 4.4
Consulenza:
– ai servizi: 18.4.a
– educativa: 15.3.b
– iniziative di: 5.1.b
Consultazione: 4.4
Consultorio familiare: 15.4
Continuità:
– educativa: 2.1.h
– professionale: 17.2
– socio-sanitaria: 9.3
– della programmazione: v. Program-
mazione
Controllo: 6.1.e
Convenzione:
– con istituti di credito: 6.1.j
– con centri studi, poli specialistici e
università: 12.1
Cooperazione: 14.5; 30.1
Coordinamento: v. anche Integra-
zione
– funzione, strumento di c.: 5.1.g;
6.1.b; 7.5; 22.5.a
– organismo di c.: 6.1.d; 15.4; 29.1

- pedagogico provinciale: 21.4
- regionale adozione (CRAD): 22.1
- regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: **22.1-4**; 32.2
- tecnico distrettuale: 15.4; **19**; v. anche Figura di sistema
- tecnico provinciale: 5.1.c; 15.4; **21**; 23.1; 24.2
- Coppia disponibile all'adozione: 30.2.c; 30.3
- CORECOM: v. Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)
- Costituzione di parte civile: 24.1.f
- Costituzione, valori della c.: 2.1.d
- CRAD: v. Coordinamento regionale adozione (CRAD)
- Creatività: 2.1.f
- Criminosa, attività: v. Attività criminosa
- Criticità: 15.2.a
- Critico, periodo (della crescita): 30.2.c; v. anche Senso critico
- Cultura: 10.2.d
 - accogliente, dell'accoglienza: v. Accoglienza
 - contesto culturale: 9.1
 - della progettazione, della pianificazione urbana: v. Ambiente
 - dell'infanzia e dell'adolescenza: 21.2.b; 22.3.a
 - diritto alla c.: 2.1.f
- Cura: 9.3; 24.5; 25.1; 26.2.a; 26.3
- Curatore: v. Formazione dei c.
- Danno: 14.4; 23.2.c; 24.1
- Dati: 5.1.e; 6.1.f; 7.4.e; v. anche Flussi informativi
- Degenza: 25.1
- Denuncia, obbligo di: 17.5
- Devianza: 29.1
- Diagnosi: 18.5; 24.2; 26.2.a
- Dialogo intergenerazionale, interculturale, interreligioso: 2.1.c
- Dichiarazione inizio attività: 14.8; 14.10
- Difficoltà: v. Disagio.
- Dimissione, dal circuito penale: 27.2.a; 27.2.b
- Dipendenze: 11.1
- Direttiva regionale: 14.10; 31.4
- Diritto, diritti: 1.1; 2.1.e; 2.1.f; 7.4.c; 7.4.d; **8**; 10.2.a; 12.3; 31.1
 - al gioco: v. Gioco
 - alla cultura: v. Cultura
 - alla formazione: vedi Formazione
 - all'arte: v. Arte
 - alla salute: v. Salute
 - all'ascolto: v. Ascolto
 - alle cure: 24.5
 - all'informazione: 2.1.f
 - all'istruzione, allo studio: v. Istruzione
 - allo sport: v. Sport
 - al tempo libero: v. Tempo libero
 - di cittadinanza: v. Cittadinanza
 - di famiglia: 15.3.b
- Disabilità: 2.1.a; 11.2.b; 14.2; 15.2.a; **26**; v. anche Comitato italiano paraolimpico
- Disagio, difficoltà: 15.2.b; 17.8; 23.3; 24.1.c; 28.1.d
- Dispersione scolastica: v. Abbandono scolastico
- Disturbo di apprendimento: 11.2.b
- Distretto: 6.1.c; 19.1; 21.2; 21.4; 23.1
- Diversa:
 - abilità: vedi Disabilità
 - potenzialità: 14.1
- Divulgazione: 7.4.e
- Documentazione: 19.2.b
- Economicità: 23.1
- Educativa di strada: **14.7**
- Educativo, valore: 27.4
- Educatore: 14.2; 14.5; 14.7; 17.3; 18.5
- Educazione: 9.1; 14.4; 14.5; 14.9; 26.3; 27.1.b; 27.4; v. anche Legalità.
- ai media: **12**
- all'affettività, alla sessualità: 11.1

- all’arte, alla cultura, all’ambiente: 10.2.d
- alla salute: 9.3; **11**
- al movimento: **13**
- tra pari: 11.2.d; v. anche Volontariato, azioni di (tra coetanei); v. anche Solidarietà tra pari
- Efficacia: 23.1; 24.2; 31.3
- Efficienza: 23.1
- Emarginazione: 14.6
- Emergenza: 5.1.b; 17.4; 24.1.d; 24.5
- Ente:
 - di promozione sportiva: 13.1.a; 13.1.c;
 - locale (o territoriale): 3.1.b; 6.1.h; 7.3; 10.1; 10.2.a; 11.1; 11.2; 12.3; 13.1.a; 13.1.b; 17.4; 19.1; 24.6; 27.3; 27.4; 28.1.b; 28.2; 29.1; v. anche Comune; v. anche Provincia; v. anche Pubblico
 - pubblico: v. Pubblico
- Équipe: **17**
 - di secondo livello (specialistica): **18**; 20.2.c; 30.3
 - metodologia del lavoro di é., di gruppo: 9.2.d; 15.5; 17.3
 - multiprofessionale: 11.2.c; 17.6
 - territoriale, di base: **17**; 20.2.c
- Esperto: 18.5; 21.4; 22.2
 - giuridico: **17.7**
- Etnia: 14.2
- Extrascuola: 13.1.a; 14.1
- Familiare (parente o sim.): 25.1.a
- Famiglia, famiglie: 1.2; 4.2.d; 7.3; **15**; 17.5; 24.1.a; 24.1.d; 26.2; 31.1; 31.2; v. anche Genitorialità
 - adottiva: 22.3.b; 32.2
 - affidataria: 18.4.d; 22.3.b; 32.2
 - sostegno alle f.: 9.1; 9.3; **15**; 17.3; 18.4.e; 23.3; 26.2.b; 26.3; 30.2.c; 32.1
- Farmaco: 11.3
- Figura di sistema: 19.2; 23.1
- Finanza etica: 6.1.j
- Finanziamento pubblico: 14.2
- Flessibilità: 2.1.h
- Flussi informativi: 7.4.a; 22.4; 29.2
- Formativa, politiche e programmi in materia f.: v. Formazione
- Formazione: 12.2
 - di bambini e ragazzi: 11.1; 12.1
 - degli esperti giuridici: 17.7
 - degli insegnanti, educatori: 11.2.b; 24.1.a
 - degli operatori: 3.1.c; 5.1.d; 10.2.a; 11.2.b; 17.7; 18.5; 20.2.c; 24.4; 28.1.b
 - dei curatori: 5.1.d; 6.1.g
 - dei pediatri, dei medici, degli assistenti sanitari e degli operatori sanitari: 24.1.a
 - dei tutori: 5.1.d; 6.1.g
 - delle coppie disponibili all’adozione: 30.2.c
 - delle équipes: 18.5
 - diritto alla f.: 2.1.f; **16**
 - integrazione delle politiche e dei programmi in materia di f.: 3.1.a
 - professionale: 5.1.f; 26.2.e; 28.1.c
- Forum (giovanili): 4.4
- Forze dell’ordine: 24.1.b; v. anche Sicurezza pubblica
- Fumo: 11.1
- Fuoco, accensione di: 14.4
- Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza: 5.1.d; 6.1.g; 12.2; 22.3.a
- Genere, differenze di: v. Pari opportunità
- Genitorialità (genitore): v. anche Competenza genitoriale; v. anche Famiglia, famiglie
 - sostegno alla g.: 4.2.a; 6.1.a; 9.2; 9.4; 11.2; 15.1; 15.2.a; 18.4.e; 19.2.b; 23.3; 26.1; 30.2.b
 - sostegno al g. protettivo: 24.1.e
- Gestione:
 - dei servizi socio-educativi: v. Servizi socio-educativi
 - del conflitto: v. Conflitto

- Gioco:
- diritto al g.: 2.1.f;
 - pratica del g.: 10.2.b; 25.1.b
- Giudizio: v. Percorso giudiziario
- Giunta regionale: v. Regione
- Giustizia: 21.4; 22.2; v. anche Centro giustizia minorile; v. anche Servizio sociale della giustizia
- Ministero, Amministrazione della g.: 28.1; 28.1.b; 29.2
 - riparativa: **27.4**
- Governo, funzione di g.: 3.1.b
- Gruppo educativo di sostegno: **14.6**
- Gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale: **22.5-6**
- Illecita, attività: 24.1.b; 24.6; 27.4; v. anche Reato
- Immigrato: v. Straniero
- Impiego: v. Centro per l'impiego
- Incontro: 28.1.d; v. anche Luoghi di i.
- Indagine, psicosociale: 30.3; v. anche Ricerca
- Indirizzo, linea di i.: 22.3.c
- Informatica: 11.2.b
- Informazione: 9.3; 10.2.a; 12.2; 14.7; 15.2.a; 15.3.a; 24.1.a; 24.1.b; 24.1.f; 26.1; 30.2.c
- dell'opinione pubblica: 12.3
- Iniziativa: v. Progetto
- Insegnante: 14.2
- inserimento:
- scolastico: 30.2.c
 - familiare: v. Accoglienza
- Integrato, approccio: v. Integrazione
- Integrazione:
- approccio integrato: 9.2; 9.3
 - degli immigrati: 15.3.c
 - dei bambini e ragazzi: 14.1
 - dei bambini e ragazzi disabili: 26.2; 26.2.c
 - delle competenze: 17.7
 - delle professionalità: 2.1.h; 9.2.d; 17.3; 17.6; 19.2.a
 - delle politiche, dei programmi, delle azioni, dei progetti (i., armonizzazione, coordinamento): 3.1.a; 6.1.b; 6.1.d; 9.2; 14.6; 15.4; 17.8; **II.III**; 20.2.a; 22.3.a; 23.1; 23.2; 27.2.a
 - sociale e sanitaria: 9.2.d
 - tra istituzioni, servizi, organismi e sim.: 3.1.b; 7.5; 9.2.d; 15.2.b; 24.2; 27.2.c; 29.1
- Interesse (preminente, superiore) dei bambini e ragazzi: 2.1.i; 30.1
- Interdistrettuale: v. Sovradistrettuale
- Interistituzionale, confronto: 21.2
- Interprovinciale, ambito: 20.2.d; v. anche Area vasta
- Intervento: v. Progetto
- Internet: 10.2.f; 12.2
- Intesa: v. Accordo, intesa
- Ispettorato del lavoro: 24.1.b
- Istituzione pubblica: v. Pubblico
- Istruzione, diritto all'i., allo studio: 2.1.f; **16**; 25.1.c
- Iter giudiziario: v. Percorso giudiziario
- Lavoro: 4.3; 5.1.f; 6.1.j; 26.2; 26.2.e; 28.1.c
- di gruppo: v. équipe
 - politiche e programmi in materia di l.: 3.1.a
 - sfruttamento del l.: 24.1; 24.1.b
 - sociale di rete: 26.3
- Legalità: educazione alla l.: 2.1.d; 14.1; 23.2.a
- Libertà di scelta: 3.1.e
- Livello essenziale di assistenza (LIVEAS): 17.8
- Luogo di incontro, di vita, di relazione: 4.3; 6.1.i; 10.1; 10.2.c; 11.1; 14.7; v. anche Incontro.
- Magistratura: v. Autorità giudiziaria
- Malattia: 26.2.b
- Maltrattamento: 24.1; 24.2
- Media: **12**; 17.7

- Mediazione:
– culturale: 28.1.c
– familiare: 15.3.b
– penale: 27.4
Medico: 24.1.a
Messa alla prova: 27.3
Misura penale: 27.1.b; 28.1.d
Mobilità, politiche e programmi in materia di m.: 3.1.a
Monitoraggio: 4.1; 5.1.a; 5.1.g; 7.5; 19.2.b; 22.5.a; 23.2.b; 31.3
Monogenitorialità: 15.2.a
Movimento: v. Educazione al movimento
Multiprofessionalità: 9.3
Museo: 10.2.d
Mutuo aiuto: v. Aiuto, auto e mutuo
Nascita: 25.1
Natura: 10.2.c
Neomaggiorenne: 4.2.a; 28.2; 31.2
Neonato: inserimento di n. in famiglia: 30.2.b
Neuropsichiatra infantile: 17.3; 18.5
Nucleo familiare, genitoriale: v. Famiglia, famiglie
Operatori: v. Formazione; v. Personale
Opportunità, offerta di o.: 6.1.i; 31.3
Oratorio: 14.3
Organismo tecnico, di coordinamento: v. Coordinamento
Ospedale: **25**; 26.1; 30.2.b
Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani: 5.1.e; 6.1.f; 7; 22.4; 29.2
Osservazione: 18.4.b
Pace, educazione alla p.: 2.1.d
Parametri, per i servizi territoriali: 9.2.c
Pari: v. Educazione tra pari; v. Solidarietà tra pari
Pari opportunità:
– di crescita e realizzazione: 2.1
– non discriminazione di sesso: 14.2
– valorizzazione delle differenze tra i generi: 2.1.a
Partecipazione: 4.4; **10**
– alla risoluzione del conflitto: 27.4
– alla vita civile e sociale: 2.1.b
Parte civile: v. Costituzione di p.c.
Parte sociale: 3.1.b;
Parto anonimo: 30.2.b
Patrimonio culturale: 10.2.d
Pediatria: 24.1.a
Pena detentiva: 27.1.a
Penale, circuito: **27**; 28.1.c; 28.2
Percorso:
– educativo: v. Progetto educativo
– giudiziario: 18.4.c; 24.1.d; 24.3; 24.4
Personale: 14.2; 15.5; 17.2; 17.3; 17.7; 18.5; 24.1.a; 24.1.c; 24.1.d; 24.4; 28.1.b; 32.1; v. anche Formazione
Pianificazione:
– sociale: 4.1; 19.1; v. anche Programmazione
– territoriale, urbana, ambientale: vedi Ambiente urbano
Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale: v. Programmazione distrettuale o locale
Piano sociale e sanitario: v. Programmazione regionale
Politiche per le giovani generazioni:
– integrazione, armonizzazione delle p.: 1.1; 9.2
– provinciali e locali: 21.2.b
– regionali: 6.1.a
Polizia: v. anche Forze dell'ordine; v. anche Sicurezza pubblica
– municipale: 24.1.b
Postadozione: 30.2.c
Pregiudizio: 17.5; 24.1.a
Prenatale e perinatale, periodo: 26.1
Presa in carico: 9.3; 11.2.c; 17.6; 18.4.b; 24.1.e
Prestazione (sociale, socio-sanitaria, sanitaria ecc.): 17.8; 26.2.a; 26.2.d
Prestito sull'onore: 6.1.j

- Prevenzione: 2.1.d; 9.2.b; II.IV; **23**; 24.1; 24.3
- dell'abbandono di bambini e ragazzi: **30**
 - interventi e servizi di p.: 9.3; 24.2
- Principio:
- di residualità della pena detentiva: 27.1.a
 - di uguaglianza: 2.1
- Privato sociale: v. Terzo settore; v. Soggetto privato
- Procedimento: 27.4
- giudiziario: v. Percorso giudiziario
 - penale: 27.1.b; 27.3
- Procedure amministrative: 8.2
- Progetto (iniziativa, intervento): 2.1.a; 4.3; 5.1.a; 6.1.h; 6.1.k; 10.2.c; 11.2; 12.1; 14.5; 14.6; 14.7; 15.3.c; 19.1; 20.2.a; 20.2.b; 22.3.a; 22.3.c; 22.5.a; 23.2.b; 23.3; 24.2; 24.5; 24.6; 26.2.c; 26.2.e; 28.1.d
- educativo individuale, individualizzato, personalizzato: 17.6; 26.2.d; 27.2.a; 27.2.c; 31.2
- Programma di intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità: v.
- Programmazione distrettuale o locale
- Programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela ed accoglienza: v. Programmazione provinciale
- Programmazione: 11.1; 22.3.c; 23.2
- continuità, integrazione della p.: 3.1.d; 15.4; 20.2.a
 - distrettuale o locale: 4; 6.1.f; 9.4; 19.1; 19.2.b; 20.2.a
 - nazionale, internazionale: 22.5.b
 - provinciale: 5.1.a; 5.1.g; 9.4; **20**; 21.2.a; 21.2.b
 - regionale: 3; 5.1.g; 6.1.a; 6.1.b; 6.1.f; **9**; 20.1; 21.2
- Professionalità: v. Personale
- Prossimità, ai luoghi di vita delle persone: 2.1.h
- Prostituzione: 24.1
- Protagonismo: 14.1
- Protettivo, fattore: 11.2.d; 14.7
- Protezione: 18.4.b; 23.2.c; 24.1.d; 24.3; 31.2; v. anche Tutela
- Protocollo: 12.2; 18.2; **28**; 30.4
- Provincia: **5**; 6.1.c; 6.1.g; 7.5; 17.4; 20.1; 20.2.b; 21.1; 21.3; 23.1; 26.2; v. anche Ente locale; v. anche Pubblico
- Provinciale, ambito: 18.1; 23.1
- Provvedimento: v. Autorità giudiziaria
- Psicofarmaco: v. Farmaco
- Psicologo: 17.3; 18.5
- Psicostimolante, sostanza: 11.1
- Psicoterapia: 24.5; v. anche Terapia (riparazione)
- Pubblicazione: 7.4.e
- Pubblico, ente, istituzione: 3.1.e; 6.1.j; 7.4.a; 11.1; 14.1; 17.7; 22.3.b; 24.2; 27.2.c; 32.2
- Punto di ascolto: 24.1.c
- Qualificazione:
- dei servizi, degli interventi: 3.1.c; 20.2.b; 22.3.c; 30.4
 - della prima informazione: 26.1
- Raccordo: v. anche Integrazione
- degli interventi e dei programmi: 22.5.b
 - tra servizi, enti, istituzioni: 6.1.c; 12.3; 21.2; 26.1; 31.3
 - del sistema di protezione: 24.2
- Radiotelevisione: v. Media
- Rapporto:
- tra enti pubblici e privato sociale: 3.1.e
 - tra programmazioni: v. Integrazione delle politiche, dei programmi, delle azioni
- Rapporto: v. Pubblicazione
- Realtà: vedi conoscenza della realtà
- Reato: 24.1; 24.3; 27.4
- Regionale, livello: 23.1
- Regione (e relative articolazioni):

- 1.1; 1.2; 2.1; **6**; 7.3; 7.5; 8.1; 8.2;
9; 10.1; 10.2; 11.1; 11.2; 11.2.b;
 11.3; 12.1; 12.2; 12.3; 13.1; 14.1;
 14.9; 15.6; 17.4; 17.7; 20.1; 22.5.a;
 22.6; 23.1; 23.3; 24.1; 24.2; 24.4;
 24.5; 24.6; 25.2; 26.1; 27.1; 27.2;
 27.3; 27.4; 28.1; 28.2; 29.1; 29.2;
 30.1; 30.2; 30.3; 30.4; 31.1; 31.2;
 31.3; 31.4; 32.2
- Assemblée legislativa regionale: 11.3
 - Giunta regionale: 13.2; 14.10; 15.5; 17.8; 22.1; 22.2
 - Presidenza della Giunta regionale: 22.1; 22.5
- Relazione: v. anche Luogo di incontro, di vita, di relazione; v. anche Integrazione
- interpersonale: 10.2.b; 13.1; 14.5; 14.7
 - madre-bambino, genitori-figli: 11.2.a
- Relazione periodica: 7.4.d
- Religione: 14.2
- Reo: 27.4
- Requisito strutturale e organizzativo: 14.10; 15.5; 25.1; 31.4; quali-quantitativo: 17.8
- Responsabile, del caso: 17.3
- Responsabilità: 2.1.g; 14.5;
- del caso: 18.3
 - genitoriale: v. Genitorialità
- Rete: v. Sistema
- sociale: v. Sociale
- Riabilitazione: 26.2.a
- Ricerca: 7.4.c; 12.1
- Rilevazione: 18.4.b; 24.1.a
- Riparazione: v. Terapia (riparazione)
- Rischio: 14.6; 14.7; 17.5; 23.2; 24.2; 17.5; 19.2.a; 23.2.b; 24.2
- Risorsa: 1.1; 7.4.b
- individuale, familiare, associativa, comunitaria: 2.1.g; 14.6; 14.7; 15.2.a; 15.3.c; 27.2.c
- Rispetto (di persone, cose, regole): 10.2.b; 14.1; 23.2.a
- Salute: 2.1
- condizione di s.: 14.2
 - diritto alla s.: 2.1.g; 9.3; **11**
- Sanità, politiche e programmi in materia di s.: 3.1.a
- Scambio:
- diffusione di esperienze, di buone prassi: 5.1.d; 10.2.a; 19.2.b; 20.2.d; 21.2.c; 22.3.d; 28.1.d
 - di informazioni, di saperi: 7.5; 15.3.c; 29.2
- Scolarizzazione: 28.1.c
- Scolastica, politiche e programmi in materia s.: v. Scuola
- Scoutismo: **14.4**
- Scuola: (istituzione, autonomia scolastica) 3.1.b; 10.2.a; 11.1; 11.2.b; 13.1.a; 13.1.b; 13.1.c; 15.4; 19.1; 26.2; 26.2.c
- politiche e programmi in materia scolastica: 3.1.a
 - supporto alla s.: 9.3
 - ufficio scolastico: 13.1.b; 25.2
 - ufficio scolastico regionale: 22.2
- Segnalazione: 24.1.b; 24.5
- obbligo di s.: 17.5
- Sensibilizzazione: 28.1.d; 30.2.c
- Senso critico: 12.1
- Servizio (Servizi; S. e iniziative; S. e interventi): 11.2.c; 14.1; 15.1; 17.5; 17.7; 19.1; 21.2.c; 24.2; 24.3; 24.4; 28.1.b; 30.1; 32.1
- civile: 2.1.d; 6.1.h; 32.1
 - di alta professionalità: 5.1.b
 - educativo: 15.4; **16**; 22.2; 26.2.c
 - erogazione del s.: 4.1
 - formativo-educativo: 27.3
 - locale, territoriale s.: 5.1.b; 6.1.g; 9.2.c; 15.2.b; 18.3; 18.4.b; 24.5; 30.3; 31.2; v. anche S. sociale, sociale professionale
 - ospedaliero: v. Ospedale

- pubblico e privato: 7.4.b; 14.2; 14.10; 22.3.b
- ricreativo: 27.3
- sanitario: 18.4.a; 22.2; 27.2.a; 30.2.b
- sanitario regionale: 26.2.a
- sociale della giustizia: 27.2.a; 29.1; v. anche Centro giustizia minorile
- sociale, sociale professionale: 15.4; **17**; 18.3; 18.4.a; 22.2; 27.2.a; 27.3; 29.1; 30.2.b; v. anche S. locale, territoriale
- socio-educativo: 4.2.b; **14**; 19.1; v. anche: Centro di aggregazione; Gruppo educativo di sostegno; Educativa di strada; Centro estivo; Soggiorno di vacanza; Oratorio
- specialistico: 15.2.b; 24.5
- Sessualità: 11.1
- Sicurezza:
 - dei luoghi: 10.2.c; 14.2
 - pubblica: 21.4; 22.2
- Sindacato: 27.2.c
- Sistema (o rete)
 - dei servizi e degli interventi: 6.1.c; 6.1.k
 - dei servizi ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: **II.II**
 - dei servizi sociali e sanitari: 9.3
 - di accoglienza: 31.3
 - di benessere e di protezione sociale: 9.2.d
 - di protezione dei bambini e ragazzi: 5.1.b; 24.1.a; **24.2**
 - rete finalizza all'esecuzione degli interventi penali: **27.3**
- Sociale:
 - aggregazione s.: 4.2.d
 - contesto s.: 9.1; 31.2
 - funzione, valore s.: 14.3; 27.4
 - politiche e programmi in materia s.: 3.1.a
 - rete s.: 17.3
- Socializzazione (vita di gruppo, comunitaria): 9.1; 13.1; 14.1; 14.4; 14.5; 14.6; 28.1.d
- Società: 26.2
- Soddisfacimento dei bisogni: v. Bisogno
- Sofferenza: 26.2.b
- Soggetto privato: 7.5; 14.1; 24.2
- Soggetto pubblico: v. Pubblico
- Soggiorno di vacanza: **14.9**
- Solidale, cultura: v. Solidarietà
- Solidarietà: 2.1.d; 4.2.d
 - tra famiglie: 15.2.c
 - tra pari: 14.5; 14.6; 28.1.d
- Sostanza psicostimolante: v. Psicostimolante.
- Sostenibilità: v. Ambiente urbano
- Sovradistrettuale, ambito: 18.1; 20.2.a; 20.2.d
- Sovraprovinciale: v. Interprovinciale, ambito
- Spazio giovani consultoriale: 24.1.a
- Sperimentazione: 6.1.k; 10.2.d; 11.2.c; 13.1.c
- Sport: **13**; diritto allo s.: 2.1.f
- Stampa: v. Media
- Stato: 3.1.b; 7.3; 11.3; 21.4; 22.2; 24.2; 24.6; 27.4
- Stile di vita: 2.1.g; **11**; 13.1.a
- Straniero: 15.3.c; 23.2; 27.1.a; 30.1
- Supervisione:
 - degli adulti della comunità e della famiglia affidataria: 18.4.d
 - degli esperti giuridici: 17.7
 - delle équipes: 18.5; 20.2.c
- Supporto: 9.3; 10.2.f; 13.1.c; 17.7; 21.2.b; 26.2.b; 28.2
- Sussidiarietà: 30.1
- Sviluppo:
 - delle giovani generazioni: 1.2; 9.1; 13.1; 14.4; 18.4
 - della società regionale: 1.2
 - sostenibile, politiche e programmi in materia di s. s.: 3.1.a
- Talento individuale: 2.1.f

- Tempo libero: 19.1
– diritto al t. l.: 2.1.f
– politiche e programmi in materia di t. l.: 3.1.a
- Terapia (riparazione): 18.4.b; 18.4.e; 18.5; 23.2.c; 23.3; 24.1; 24.1.d; 24.2; 31.2
- Territorializzazione: **27.2**; 28.1.a; 29.1
- Territorio regionale: 1.2
- Testimonianza: 24.3
- Terzo settore: 3.1.b; 6.1.h; 7.4.a; 9.3; 9.5; 10.2.a; 11.1; 11.2; 19.1; 26.3; 27.2.c; 28.2; **32**
– privato sociale: 3.1.e; 21.4
- Titolo di studio: 14.2
- Trascuratezza: 24.1; 24.2
- Tribunale: v. Autorità giudiziaria
- Tutela: v. anche Programmazione provinciale
– funzione di t. dei minori: 4.2; 15.2.b; 17.1; 17.2; 18.1; 18.2; 22.3.b; **24**; 30.1; 31.2
– strumenti di t.: 9.2.b; 24.3
- Tutore: v. Formazione dei t.
- Ufficio di piano: 19.2
- Ufficio di supporto della Conferenza territoriale sociale e sanitaria: v. Conferenza territoriale sociale e sanitaria
- Ufficio giudiziario: v. Autorità giudiziaria
- Ufficio scolastico: v. Scuola
- Università: 3.1.b; 12.1
- Urgenza: v. Emergenza
- Vaccinazione: 24.1.a
- Valore sociale, educativo: 14.9; 27.4
- Valutazione: 4.1; 17.6; 18.4.b; 19.2.b
- Verbalizzazione, capacità di: 24.5
- Verifica:
– funzione di v.: 3.1.b; 6.1.e
– dell’appropriatezza nelle prescrizioni di farmaci: 11.3
- Vigilanza:
– sui servizi socio-educativi: 4.2.b; 6.1.e; 14.10
– sulle prescrizioni di farmaci: 11.3
- Violenza: 18.5; 24.1.a; 24.3
– assistita: 24.1; 24.5
– fisica: 24.5
– psicologica: 24.5
– rifiuto della v.: 2.1.d
– sessuale: 24.1; 24.1.e; 24.2
- Vita, delle persone e qualità: 2.1.a; 3.1.e; 6.1.k; 7.4.c; **10**; 15.2.a; 15.3.a; 24.1.a
– pubblica: 10.2.f
– di gruppo, comunitaria: v. Socializzazione
- Vittima, di reato, di violenza: **24**; 27.4
- Vittimizzazione secondaria: 24.3
- Volontariato: v. Terzo settore
– azioni di v. (tra coetanei): 6.1.h; v. anche Educazione tra pari; Solidarietà tra pari
- Zona: v. Distretto
- Zonale: v. Distrettuale, ambito.